
RELEASE PLUS - Rete Legale Anti Sfruttamento PROG-1059 | CUP: F49E24000030007

FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2021-2027

Obiettivo Specifico 2 - Migrazione Legale e Integrazione Misura di attuazione 2.d) - Ambito di applicazione 2.m)
Intervento a) Capacity building, qualificazione e rafforzamento degli uffici pubblici "Qualificazione e rafforzamento degli uffici pubblici delle Prefetture-UU.TT.G 2023-2025"

Linee guida per l'accesso al mercato del lavoro legale dei cittadini stranieri

*(principi generali della normativa in materia di
immigrazione e condizione del lavoratore straniero
e indicazioni operative)*

Introduzione

L'integrazione socio-economica dei cittadini stranieri rappresenta oggi una leva strategica per la crescita del sistema produttivo nazionale. In un contesto demografico in mutamento, valorizzare anche le competenze dei lavoratori stranieri e favorire il loro ingresso nel sistema produttivo è una necessità economica per colmare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro. In questo scenario la conoscenza della normativa che regola il fenomeno migratorio e l'accesso al mercato del lavoro dei cittadini stranieri diviene un'esigenza fondamentale per garantire la legalità, la sicurezza, l'integrazione sociale e lavorativa e prevenire forme di sfruttamento. Questa competenza è rilevante non solo per i cittadini stranieri, ma anche per i datori di lavoro, gli intermediari e le istituzioni, specialmente in un contesto come quello italiano che prevede procedure specifiche che regolamentano il fenomeno che sono soggette a continue riforme.

Queste Linee Guida per l'accesso al mercato del lavoro dei cittadini stranieri costituiscono uno strumento operativo volto a ricondurre a sintesi la complessa normativa che disciplina la condizione giuridica dei lavoratori stranieri, nonché le relative prassi applicative. Il documento è stato predisposto principalmente a supporto delle attività dei Centri per l'Impiego, ma si rivolge più in generale a tutti gli operatori pubblici e privati coinvolti nei percorsi di accompagnamento all'inserimento lavorativo delle persone straniere, con l'obiettivo di favorire processi di autonomia economica attraverso il lavoro e un accesso consapevole e regolare al mercato del lavoro.

Le Linee Guida sono strutturate in una sezione generale, dedicata all'analisi dei principi fondamentali della disciplina, e in due appendici di carattere operativo. In queste ultime, a seguito di alcune note di approfondimento tematico, è stata inserita una tabella sinottica finalizzata a orientare in merito alle condizioni di accesso al lavoro dei cittadini stranieri e alla documentazione necessaria per il loro inserimento nel mercato del lavoro regolare.

Le Linee Guida mirano in particolare ad uniformare le procedure operative e ad offrire un quadro normativo e applicativo chiaro rispetto alla disciplina dei titoli di soggiorno per supportare l'incrocio domanda-offerta e favorire l'inserimento lavorativo.

Sono uno strumento pratico pensato per supportare gli operatori pubblici dei Servizi per l'Impiego – importanti attori del sistema di accoglienza e di integrazione – per la corretta presa in carico dei lavoratori stranieri ma saranno molto utili anche per tutti gli altri operatori del mercato del lavoro.

Sono state redatte nell'ambito del progetto FAMI Release Plus dal gruppo di lavoro che ha curato la programmazione tecnica dei percorsi di formazione e la realizzazione dei seminari e dei laboratori di aggiornamento sulla normativa che si sono svolti durante la primavera e l'autunno 2025. Il gruppo di lavoro è costituito da consulenti esperti e da funzionari di Veneto Lavoro, nascono quindi anche dal confronto tecnico tra addetti ai lavori realizzato durante l'attività didattica come risultato del progetto.

Le Linee Guida sono state adottate come direttive interne di Veneto Lavoro, Ente strumentale della Regione del Veneto, e verranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.

Indice:

Introduzione.....	2
1. Principi generali che disciplinano la condizione giuridica del lavoratore straniero	5
1.1. Principi generali.....	5
1.2. Il cd. “Decreto Flussi”	5
1.3. Procedura di assunzione per lavoro subordinato.....	6
1.4. Contratto di soggiorno.....	7
1.5. Lavoro stagionale (art. 24 T.U.I.).....	9
1.6. Lavoro autonomo (art. 26 T.U.I.).....	10
1.7. Categorie di lavoratori particolari (art. 27 T.U.I.).....	10
1.8. Corsi di formazione nei Paesi d'origine (art. 23 T.U.I.).....	10
1.9. Carta Blu UE (art. 27-quater T.U.I.).....	11
1.10. Trasferimenti intra-societari (artt. 27-quinquies e sexies T.U.I.).....	11
1.11. La parità di trattamento con il lavoratore italiano.....	12
1.12. Parità di trattamento, “azioni positive” e discriminazione "al contrario".....	14
2. Cittadini dell'UE e dei Paesi assimilati: libera circolazione e accesso al mercato del lavoro	15
2.1. Il diritto alla libera circolazione dei cittadini europei e dei loro familiari nel territorio degli Stati membri in generale.....	15
2.2. Il diritto del Cittadino dell'Unione al soggiorno fino a tre mesi.....	16
2.3. Il diritto di soggiorno superiore a tre mesi e fino a cinque anni.....	17
2.4. Il diritto di soggiorno permanente.....	18
2.5. I familiari di cittadino UE.....	18
3. Cittadini di Paesi terzi: visti, autorizzazioni al soggiorno e accesso al mercato del lavoro.....	19
3.1. L'ingresso nel territorio dello Stato in generale.....	19
3.2. I visti d'ingresso.....	21
3.4. Accesso al mercato del lavoro e ai servizi del Centro per l'Impiego.....	24
3.5. L'attestato nominativo per i richiedenti riconoscimento protezione internazionale.....	25
3.a Permessi di soggiorno: quali consentono l'attività lavorativa? Quali prevedono delle limitazioni e quali non permettono attività lavorativa?.....	25
3.a.1. I permessi di soggiorno che consentono di svolgere attività lavorativa senza limitazioni:.	25
3.a.2. I permessi di soggiorno che consentono di svolgere attività lavorativa con alcune limitazioni:.....	27
3.a.3. Permessi di soggiorno che consentono di svolgere attività lavorativa solo in specifici settori d'impiego autorizzati:.....	27
3.a.4. I permessi di soggiorno che non consentono di svolgere attività lavorativa:.....	28
3.b La documentazione che deve essere prodotta dal lavoratore straniero per essere inserito nel mercato del lavoro quando il permesso di soggiorno è in fase di primo rilascio, rinnovo, conversione o aggiornamento:.....	28
NOTE DI APPROFONDIMENTO.....	34

1. LE AUTOCERTIFICAZIONI DEI CITTADINI STRANIERI.....	34
2. DOCUMENTI DI IDENTITÀ E DI RICONOSCIMENTO.....	36
3. RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO STRANIERI.....	37
4. VALIDITÀ DEI CERTIFICATI ESTERI: LEGALIZZAZIONI E APOSTILLE.....	38
5. MINORI STRANIERI: ACCESSO AL LAVORO.....	39
6. ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DEL LAVORATORE STRANIERO.....	41
7. PROTEZIONE INTERNAZIONALE: ACCESSO AL LAVORO.....	42
8. DETENUTO IN MISURA ALTERNATIVA: ACCESSO AL LAVORO.....	45
PERMESSI DI SOGGIORNO E DOCUMENTAZIONE NECESSARI PER L'ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO.....	46

1. Principi generali che disciplinano la condizione giuridica del lavoratore straniero

1.1. Principi generali

L'immigrazione per motivi di lavoro rappresenta una delle principali modalità di ingresso legale in Italia per i cittadini stranieri¹. La normativa di riferimento cerca di bilanciare l'esigenza di coprire i fabbisogni occupazionali con il rispetto dei diritti fondamentali della persona e la tutela del mercato del lavoro interno. In questo quadro, il [d.lgs. 286/98 e succ. mod. ed integrazioni, Testo Unico sull'Immigrazione](#) e il suo [Regolamento di Attuazione, D.P.R. 334/99 e succ. mod.](#)² forniscono le basi giuridiche per regolamentare l'ingresso, il soggiorno e l'integrazione lavorativa degli stranieri.

Ai sensi degli artt. 2 e 3 del T.U. Immigrazione ([d.lgs. 286/1998](#)):

- i diritti fondamentali della persona **sono garantiti a ogni straniero presente sul territorio italiano**;
- **è riconosciuta parità di trattamento tra lavoratori italiani e stranieri regolarmente soggiornanti**;
- la programmazione dei flussi migratori è triennale e coinvolge il Governo, Regioni e organismi sociali.

1.2. Il cd. "Decreto Flussi"

L'ingresso in Italia per motivi di lavoro è regolato da un **sistema a quote**, stabilite annualmente o triennialmente tramite il cosiddetto "decreto flussi". Questo decreto, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, **fissa il numero massimo di cittadini stranieri che possono essere autorizzati a entrare nel Paese per lavoro subordinato, autonomo o stagionale**.

Il meccanismo delle quote serve a bilanciare le esigenze del mercato del lavoro con le capacità di accoglienza del sistema sociale e produttivo italiano. Le quote possono essere differenziate, prevedendo ad esempio canali preferenziali per i cittadini di Paesi che hanno sottoscritto accordi

¹ Straniero è colui che non ha la cittadinanza italiana e può essere:

- cittadino dell'Unione Europea, o c.d. comunitario, quando ha la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria).
- cittadino di Paese terzo, o c.d. extra-comunitario, quando ha la cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, ed in questa accezione viene considerato dalle disposizioni contenute nel [d.lgs. 286/98 e succ.mod., Testo Unico sull'Immigrazione](#) e nel suo [Regolamento di Attuazione, D.P.R. 334/99 e succ.mod.](#)

² Il d.lgs. 286/98 e succ. mod., Testo Unico sull'Immigrazione, viene indicato con l'acronimo T.U.I.

bilaterali di riammissione con l'Italia, o per stranieri con discendenza italiana. Al contrario, possono essere imposte restrizioni per gli Stati che non collaborano efficacemente nella gestione dei flussi migratori o nel rimpatrio dei propri cittadini.

In sintesi, con il “Decreto Flussi” possono essere previste:

- **quote preferenziali per Paesi con accordi di riammissione o per discendenti italiani;**
- **restrizioni per Paesi non collaborativi sul rimpatrio;**
- **ingressi fuori quota** per specifiche categorie ([vedi artt. 23, 27 T.U.I.](#)).

1.3. Procedura di assunzione per lavoro subordinato

La procedura di assunzione di un cittadino straniero residente all'estero per motivi di lavoro subordinato è disciplinata dall'[art.22 del d.lgs. 286/98 Testo Unico Immigrazione](#). Essa prevede una serie di **passaggi vincolanti, volti a garantire sia la trasparenza dell'ingresso sia il rispetto della normativa lavoristica italiana.**

Il primo passo consiste nella verifica, da parte del datore di lavoro italiano, dell'**indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale per ricoprire la posizione offerta.** Tale verifica deve essere effettuata presso il **Centro per l'Impiego competente per territorio.** In assenza di candidature idonee, il datore di lavoro può avviare la procedura di richiesta di nulla osta.

La domanda di nulla osta all'assunzione deve essere presentata telematicamente allo **Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) della Prefettura competente,** allegando tutta la documentazione necessaria, tra cui:

- i dati del datore e del lavoratore;
- una proposta di contratto conforme al CCNL applicabile;
- idonea documentazione relativa all'alloggio previsto;
- l'impegno a coprire le spese di rimpatrio.

È essenziale anche la dichiarazione di disponibilità del datore a comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro e l'asseverazione sulla capacità economica dell'impresa.

Una volta ottenuto il nulla osta, **esso viene trasmesso all'autorità consolare del Paese d'origine del lavoratore,** la quale potrà quindi rilasciare il visto di ingresso per lavoro subordinato. Il nulla osta ha una validità **massima di sei mesi:** entro tale termine il lavoratore dovrà entrare in Italia.

Dopo l'ingresso nel territorio italiano, il lavoratore **entro quindici giorni deve sottoscrivere il contratto di soggiorno** già predisposto e firmato dal datore di lavoro, il quale lo deve poi **trasmettere in via telematica allo Sportello Unico per l'Immigrazione** per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. Successivamente, il lavoratore, deve **formalizzare la richiesta del permesso di soggiorno alla Questura competente** attraverso la spedizione con Kit Postale del modello 209 caricato sul portale ALI dalla Prefettura: per tale adempimento è previsto il termine di "otto giorni lavorativi" dall'ingresso nel territorio dello Stato ([art.5, c. 2, T.U.I.](#)).

Questa procedura, sebbene articolata, **mira a garantire un controllo efficace dei flussi migratori e la protezione dei diritti del lavoratore straniero, riducendo al contempo i rischi di sfruttamento e lavoro irregolare.**

In sintesi:

- **Riferimento normativo:** [art. 22 T.U.I.](#)
- **Passaggi chiave:**
 1. verifica indisponibilità manodopera locale tramite CPI;
 2. presentazione domanda di nulla osta al SUI (telematica);
 3. richiesta e rilascio del visto da parte dell'autorità consolare;
 4. sottoscrizione contratto di soggiorno e richiesta permesso di soggiorno.
- **Documenti essenziali:** proposta contratto, idoneità alloggio, impegni datore su rimpatrio e condizioni contrattuali (CCNL), asseverazione³ e domicilio digitale.

1.4. Contratto di soggiorno

Il contratto di soggiorno è uno strumento essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore straniero. **Entro quindici giorni dalla data di ingresso**, il lavoratore e il datore di lavoro sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno⁴: esso contiene garanzie precise da parte del datore di lavoro.

In particolare, il contratto di soggiorno deve garantire la disponibilità di un alloggio idoneo per il lavoratore e l'assunzione delle spese in caso di rimpatrio. Senza tali garanzie, il contratto non è

³ Certificazione relativa al rispetto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, il fatturato il numero dei dipendenti, la tipologia di attività svolta dall'impresa che partecipa all'assegnazione delle quote.

⁴ art. 22, c. 6 T.U.I., prevede altresì che il lavoratore possa firmare il contratto in forma autografa.

valido ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno. Una copia del contratto sottoscritto deve essere sempre rilasciata dal datore di lavoro al lavoratore.

! All'ingresso nel territorio italiano deve essere sottoscritto il contratto di soggiorno **entro 15 giorni** ([artt. 5-bis e 22, c. 6 T.U.I.](#)), mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, fatta eccezione per il lavoratore che può altresì firmare il contratto in forma autografa. Tale documento, nel termine di cui al primo periodo, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno (spedizione attraverso procedura con kit postale - c.d. Modello 209).

Le recenti sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali sul principio di convertibilità del permesso di soggiorno:

Il principio generale di convertibilità, previsto dall'[art. 6, c. 1-bis, T.U.I.](#), è stato esteso dalla giurisprudenza amministrativa oltre i confini delle tipologie espressamente previste, e alle regole procedurali espressamente previste dal T.U.I.

Il TAR Emilia Romagna ad esempio ha stabilito che il SUI **non poteva revocare il nulla osta alla conversione del permesso per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro per essere il primo titolo già scaduto**, mostrando di considerare prevalente la concreta volontà dello straniero di soggiornare legalmente nel territorio dello Stato per svolgere una regolare attività lavorativa sul dato formale relativo alla già intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio (TAR Emilia Romagna, sez. I, 12 giugno 2023, n. 362).

La Giurisprudenza valorizza anche altri elementi sostanziali quali **la buona fede e l'affidamento incolpevole dello straniero** (TAR Emilia Romagna, sezione staccata Parma, sez. I, 2 maggio 2024, n. 100), **nonché l'opportunità di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori stranieri** qualora vi siano i presupposti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro legale, in un contesto di carenza strutturale di manodopera autoctona (TAR Lazio, sez. I ter, 30 gennaio 2024, n. 1840, TAR Lombardia, sez. III, 14 giugno 2023, n. 1501).

1.5. Lavoro stagionale (art. 24 T.U.I.)

Il lavoro stagionale rappresenta una modalità di impiego ricorrente nei settori agricolo e turistico-alberghiero, regolata da una procedura specifica che consente ai cittadini stranieri di entrare e soggiornare in Italia per un **periodo massimo di nove mesi**.

Il nulla osta al lavoro stagionale viene richiesto dal datore di lavoro tramite lo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) e, **in assenza di diniego entro 20 giorni, si considera rilasciato nei casi previsti dalla legge** (es. lavoratori già autorizzati negli anni precedenti). La validità del nulla osta può coprire **più rapporti di lavoro** successivi con diversi datori, **mantenendo però il limite dei 9 mesi complessivi**.

Il lavoratore stagionale ha diritto a condizioni contrattuali conformi ai CCNL, al diritto di precedenza nelle assunzioni future se già impiegato regolarmente in Italia, e alla possibilità di convertire alla scadenza il permesso stagionale in uno per lavoro subordinato, in presenza di una proposta di lavoro anche a tempo determinato di almeno 20 ore settimanali. Inoltre, se ricorre abitualmente per impieghi stagionali, **può richiedere un nulla osta pluriennale fino a tre anni**.

Un esempio di contratto potrebbe prevedere un impiego per la raccolta ortofrutticola della durata di 6 mesi, con orario di 39 ore settimanali, retribuzione conforme al CCNL Agricoltura, fornitura di alloggio idoneo (con certificazione di abitabilità) e spese di viaggio di rientro a carico del datore.

Se il datore di lavoro garantisce **l'alloggio**, quest'ultimo deve essere **conforme agli standard minimi di abitabilità**: il canone **non può superare un terzo della retribuzione** e non può essere trattenuto dalla retribuzione. In caso di revoca del permesso di soggiorno per cause imputabili al datore, **al lavoratore spetta un'indennità commisurata al danno subito**, calcolata sulla base delle mensilità contrattuali non percepite.

Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in sintesi:

Settori rientranti nel lavoro stagionale: agricoltura, turismo-alberghiero⁵.

Validità nulla osta: max 9 mesi.

Diritti speciali:

- precedenza e conversione in lavoro subordinato;
- possibilità di nulla osta pluriennale;
- obbligo alloggio idoneo (canone non superiore a 1/3 della retribuzione).

⁵ Attività indicate dal [d.P.R. 7 Ottobre 1963 n.1525](#) (nelle more dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'art.21, c. 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81) ma anche dai contratti collettivi che disciplinano tali settori.

1.6. Lavoro autonomo ([art. 26 T.U.I.](#))

L'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo è consentito solo a cittadini stranieri che intendano svolgere un'attività non riservata ai cittadini italiani. Tra i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno:

- **risorse economiche adeguate;**
- **idoneità alloggiativa;**
- **nulla osta da tre Ministeri** : Affari Esteri, Interno e quello relativo all'attività professionale prevista.

Il visto è rilasciato solo dopo il rilascio dei tre nulla osta e la verifica della sussistenza di tutte le condizioni normative.



Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente anche l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo **inserimento nell'elenco anagrafico dei lavoratori disponibili** presso il Centro per l'Impiego oppure, se il rapporto di lavoro è in corso, previa **comunicazione** del datore di lavoro al competente **Ispettorato Territoriale del Lavoro**.

1.7. Categorie di lavoratori particolari ([art. 27 T.U.I.](#))

[L'art. 27 del Testo Unico Immigrazione](#) disciplina le condizioni di ingresso e soggiorno “fuori quota” per particolari categorie di lavoratori. Queste procedure godono generalmente di una maggiore flessibilità e celerità rispetto a quelle ordinarie, ma il lavoratore resta vincolato alla specifica qualifica per la quale è stato autorizzato all'ingresso:

- dirigenti o personale altamente specializzato, lettori universitari, traduttori e interpreti, docenti, ricercatori, artisti, sportivi, infermieri, lavoratori marittimi, lavoratori occupati presso i circhi, giornalisti, nomadi digitali e lavoratori da remoto;
- lavoratori distaccati da imprese estere;
- collaboratori familiari al seguito di italiani o UE.

1.8. Corsi di formazione nei Paesi d'origine ([art. 23 T.U.I.](#))

Il Testo Unico Immigrazione prevede la possibilità di ingresso in Italia per motivi di lavoro anche per i cittadini stranieri che abbiano completato, un corso di istruzione e di formazione professionale e civico linguistica nel loro Paese di origine, approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In tali casi, il lavoratore può essere assunto anche al di fuori delle quote ordinarie.

È possibile l'accesso al mercato del lavoro in Italia **solo entro 6 mesi dalla fine del corso**⁶ di istruzione e formazione professionale e **previa proposta di un contratto di assunzione**.

1.9. Carta Blu UE ([art. 27-quater T.U.I.](#))

La "Carta blu UE" è uno speciale permesso di soggiorno per **lavoratori altamente qualificati**, pensato per attrarre talenti extra-UE. Essa può essere richiesta da cittadini stranieri con titoli di studio superiori o esperienza lavorativa avanzata, che ricevano un'offerta di lavoro in Italia con una retribuzione conforme ai parametri ISTAT e ai contratti collettivi. **La durata minima del contratto deve essere di sei mesi**. Il titolare della Carta blu gode di numerosi diritti, tra cui il ricongiungimento familiare e la possibilità di svolgere attività lavorative in altri Stati membri dell'UE.

Per questo tipo di permesso di soggiorno, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un **cittadino di Paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno**, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato, il datore di lavoro **non è tenuto a verificare presso il centro dell'impiego** competente la disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, **ai sensi del c. 5-ter dell'art. 27-quater T.U.I.**

Tra i requisiti richiesti per la richiesta del visto d'ingresso per Carta Blu:

- titolo di studio/esperienza professionale adeguata,
- contratto \geq 6 mesi,
- retribuzione adeguata.

1.10. Trasferimenti intra-societari ([artt. 27-quinquies e sexies T.U.I.](#))

I lavoratori trasferiti temporaneamente da imprese con sedi extra-UE verso filiali italiane possono ottenere l'ingresso e il soggiorno tramite un canale dedicato, disciplinato dagli [articoli 27-quinquies e 27-sexies](#) del T.U.I.. I permessi di soggiorno sono rilasciati con la dicitura "ICT" o "mobile ICT", a seconda del tipo di mobilità. **Le procedure possono essere semplificate per le aziende che sottoscrivono un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Interno**. I lavoratori in possesso di tali permessi possono soggiornare per un **massimo di tre anni** (o un anno per i formandi), con possibilità di **ricongiungimento familiare**.

⁶ Il [D.L. 3 ottobre 2025, n. 146](#), convertito con modificazioni dalla [L. 1 dicembre 2025, n. 179](#), ha disposto (con l'art. 2, c. 1-bis) che "In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2027, il termine di cui all'articolo 23, comma 2-bis, terzo periodo, del Testo Unico di cui al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), è esteso a dodici mesi".

1.11. La parità di trattamento con il lavoratore italiano

Il principio della parità di trattamento tra lavoratori stranieri e lavoratori italiani, è previsto:

- **a livello costituzionale**, dagli [artt. 35, 36, 37, 38, 39, 40](#), che garantiscono allo stesso modo tutti i lavoratori senza alcuna distinzione;
- **a livello eurounitario**, dall'[art. 12, par. 1, lett. a\)](#), [direttiva 2011/98/UE](#);
- **a livello di diritto internazionale pattizio**, dall'art. 10 della Convenzione OIL n. 143/1975⁷. Tale ultima disposizione in particolare, richiamata espressamente dall'[art. 2, c. 3, T.U.I.](#), impegna gli Stati firmatari ad *“attuare una politica nazionale diretta a promuovere e garantire, con metodi adatti alle circostanze ed agli usi nazionali, la parità di opportunità e di trattamento in materia di occupazione e di professione, di sicurezza sociale, di diritti sindacali e culturali, nonché di libertà individuali e collettive per le persone che, in quanto lavoratori migranti o familiari degli stessi, si trovano legalmente sul suo territorio”*⁸. Tale principio è poi rafforzato dalla disposizione contenuta nel successivo art. 12, a norma del quale gli Stati membri sono tenuti ad *“abrogare qualsiasi disposizione legislativa e a modificare qualsiasi disposizione o prassi amministrativa incompatibili con la suddetta politica”*.

Il principio sancito dalle suddette disposizioni è venuto in rilievo nella giurisprudenza con riferimento all'istituto di politica attiva dell'accesso degli stranieri al collocamento obbligatorio di cui all'allora vigente legge 482/1968 (ora sostituita dalla legge 68/1999). **La Corte costituzionale, con la sentenza 30 dicembre 1998, n. 454**, ha infatti chiarito, motivando la propria decisione con il **principio di parità di trattamento di cui all'art. 10 trova applicazione anche nella fase di accesso al lavoro e deve ritenersi sussistente anche dove non espressamente richiamato** (come nella norma in riferimento alla quale la questione di incostituzionalità era stata sollevata, sul diritto al collocamento obbligatorio, che non prevedeva espressamente la sua estensione ai lavoratori stranieri).

Il principio di parità di trattamento e di opportunità tra i lavoratori, stranieri e autoctoni, ha conseguenze pratiche molto rilevanti in quanto **impone un'interpretazione delle norme sull'ingresso e soggiorno dei lavoratori migranti (tipicamente restrittive verso gli stranieri) orientata ai prevalenti principi di inclusione e non discriminazione tipici del diritto del lavoro** (come nei casi dell'[art. 11, c. 1 lettera c\)](#), [del d.lgs. 150/2015](#), che apparentemente limita l'accesso

⁷ Entrata in vigore il 9 dicembre 1978 e recepita dall'Italia con legge 10 aprile 1981, n. 158.

⁸ Vi sono categorie di lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale che della parità di trattamento con i lavoratori italiani godono anche in virtù di ulteriori disposizioni, di rango comunitario: si tratta dei titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, in forza dell'art. 11, cc. 1 e 4, direttiva 2003/109/CE; dei rifugiati e titolari di protezione sussidiaria, a norma dell'art. 26, cc. 1 e 3, direttiva 2004/83/CE; dei lavoratori altamente qualificati, come previsto dall'art. 14 della direttiva 2009/50/CE; dei cittadini dei Paesi terzi con i quali l'Unione ha stipulato accordi di associazione che contemplino clausole di parità di trattamento (Tunisia, Algeria e Marocco) o un "consiglio di associazione" (Turchia) o, infine, dei familiari di cittadini dell'Unione non aventi la cittadinanza di un Paese membro, ai sensi dell'art. 24 della direttiva 2004/38/CE, o di familiari di cittadini italiani privi di cittadinanza di un Paese membro, ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 30/2007.

alle misure di politica attiva alla previa iscrizione anagrafica, o dell'art. 19, c. 1, d.lgs. 150/2015, che facendo riferimento "all'immediata" disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa per l'iscrizione al Centro per l'Impiego, sembrerebbe escludere i lavoratori privi di un titolo di soggiorno per lavoro in corso di validità: vedi infra).

Il principio di parità di trattamento sancito dalle citate disposizioni ha trovato applicazione nella giurisprudenza con riferimento a:

- accesso degli stranieri al collocamento obbligatorio degli invalidi di cui all'allora vigente legge 482/1968 (oggi sostituita dalla [l. 68/1999](#)): [La Corte costituzionale, con la sentenza 30 dicembre 1998, n.454](#), ha chiarito che il principio di parità di trattamento trova applicazione anche nella fase di accesso al lavoro e deve ritenersi sussistente anche dove non espressamente richiamato;
- accesso dei lavoratori stranieri al pubblico impiego, ammesso con alcune eccezioni relative all'esercizio di funzioni collegate alla pubblica sicurezza, sancito oggi dalla modifica dell' [art.38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165](#), ad opera dell'art. 7, c. 1, lett. a), legge 6 agosto 2013, n. 97;
- diritto delle lavoratrici di fede islamica di indossare sul posto di lavoro il velo⁹;
- accesso al mercato del lavoro e svolgimento del rapporto lavorativo¹⁰.

I casi più significativi di disparità di trattamento si realizzano nella fase in cui il lavoratore straniero non ha ancora ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno ma, essendo entrato con regolare visto e/o avendo in corso un procedimento volto ad ottenere un titolo di soggiorno, non può in alcun modo essere ritenuto irregolare:

- il lavoratore, che abbia fatto ingresso sul territorio nazionale a seguito di visto d'**ingresso**

⁹ Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, sentenza 20 maggio 2016, n. 579, accertata la connotazione religiosa del velo indossato dalla lavoratrice (hijab) ed il carattere non "essenziale e determinante" della richiesta di toglierlo, ha dichiarato discriminatoria la condotta dell'azienda di selezione del personale. Cfr. Corte giust. UE, Grande sez., 14 marzo 2017, causa C-157/15, che considera la condotta come discriminazione indiretta che, quindi, può essere giustificata da una finalità legittima quale il perseguimento, da parte del datore di lavoro, di un indirizzo di "neutralità" politica, filosofica e religiosa nei rapporti coi clienti, a condizione che gli strumenti impiegati per il conseguimento di tale fine siano "appropriati e necessari".

¹⁰ Per un caso di mancata assunzione di dipendenti proprio in base alla nazionalità cfr. Tribunale di Varese, 2 luglio 2008, in D&L – Riv. crit. dir. lav., 3, 2008, p. 947; per un caso di molestie razziali nei confronti del lavoratore da parte del datore di lavoro: Tribunale di Milano, ord. 22 marzo 2012, est. Scarzella, in [www.asgi.it/home_asgi.php?n=2109&](#); per un caso di molestie razziali messe in atto nei confronti di lavoratori stranieri da colleghi, con dichiarata corresponsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2049 c.c., si veda: Tribunale di Milano, ord. 24 gennaio 2020, est. Moglia, in [www.asgi.it/discriminazioni/il-datore-di-lavoro-risponde-delle-molestie-razziste-del-dipendente-nei-confronti-dei-collegli](#). Per un caso di termine apposto (illegittimamente) al contratto di lavoro in ragione della scadenza del permesso di soggiorno del lavoratore straniero: Tribunale di Tivoli, 7 maggio 2008, in D&L – Riv. crit. dir. lav., 2009, p. 161.

per motivi di lavoro rilasciato all'interno delle quote, può iniziare a svolgere attività lavorativa anche prima della sottoscrizione del contratto di soggiorno però solo con il datore di lavoro che ha chiesto e ottenuto il nulla osta¹¹.

- qualora il contratto non venga stipulato per causa non imputabile al lavoratore e tale situazione venga portata all'attenzione del SUI, il cittadino straniero può essere **autorizzato dalla Prefettura** a richiedere un permesso di soggiorno per **attesa occupazione**.

1.12. Parità di trattamento, "azioni positive" e discriminazione "al contrario"

L'[art. 5 della direttiva n. 2000/43/CE](#), prevede che *"il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza o origine etnica"*.

La distinzione tra azione positiva e atto discriminatorio non è sempre agevole: in ambiti diversi ma affini al mercato del lavoro è nota la discussione sulle c.d. "quote rosa" nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa e delle società a controllo pubblico - tipica azione positiva a favore del genere meno rappresentato - misura che può essere vista come una discriminazione degli uomini, a parità di titoli e competenze.

Con riferimento alle azioni positive antidiscriminatorie nei confronti dei lavoratori stranieri si segnalano storicamente:

- quella disposta dall'[art.2, c. 1, lett. k\), d.lgs. 276/2003](#) che in materia di parità di trattamento tra lavoratori somministrati e lavoratori dipendenti della stessa azienda, consentiva di escludere la parità retributiva dei dipendenti somministrati stranieri, in quanto "lavoratori svantaggiati" ai sensi del regolamento europeo 2204/2002. La ratio di tale azione "positiva" era di rendere più appetibile per i datori di lavoro l'assunzione di stranieri, altrimenti oggetto di "svantaggio". Tale differenziazione è stata abrogata dal [Reg. 808/2008](#), che non qualifica più i lavoratori stranieri come svantaggiati;
- la previsione, nella contrattazione collettiva, per i soli lavoratori stranieri, della possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi, del periodo di apprendistato *"al fine di consentire l'apprendimento della lingua italiana"* (art. 55 del CCNL per il Terziario, sottoscritto da Cisl e Uil nel 2011).

In entrambi i casi **il fondamento dell'azione positiva non è una norma di maggior favore, ma piuttosto una disposizione sfavorevole per i lavoratori stranieri** (in termini di salario e/o di contributi) **e dunque immaginata come incentivante l'ingresso nel mercato del lavoro.**

¹¹ Con l'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv. con mod. nella legge 5 maggio 2023, n. 50, è stato introdotto il nuovo c. 6-bis dell'art. 22 T.U.I. (ad opera dell'art. 2, c. 1, lett. a), n. 5, d.l. cit.), a norma del quale *"nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale"*.

I principi in base ai quali distinguere tra azione positiva discriminatoria al contrario sono oggi delineati dalla sentenza della Corte di Giustizia *Mangold* ([Corte Giust., 22 novembre 2005, C-144/04](#)): è legittima la finalità di favorire, anche con una riduzione delle garanzie, l'assunzione di fasce sociali a maggior rischio di disoccupazione, purché la fascia sociale non sia individuata esclusivamente con riferimento al fattore vietato della nazionalità ma ad ulteriori condizioni "di svantaggio" (quali ad esempio il prolungato stato di disoccupazione).

2. Cittadini dell'UE e dei Paesi assimilati: libera circolazione e accesso al mercato del lavoro

2.1. Il diritto alla libera circolazione dei cittadini europei e dei loro familiari nel territorio degli Stati membri in generale

Il diritto di circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione si basa su una fonte diretta dell'ordinamento comunitario; infatti, ai sensi dell'[art. 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea \(TFUE\)](#): *"ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso"*.

Il fatto che il diritto di libera circolazione e soggiorno trovi fonte diretta nell'ordinamento comunitario comporta che **gli Stati membri non possono modificarne o restringerne il contenuto**.

L'applicazione del principio di libera circolazione e soggiorno è stata attuata con la [direttiva 2004/38/CE](#) che disciplina la condizione del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari, trasfusa nel diritto interno con il [d.lgs. 30/2007](#)¹² che disciplina:

1. le modalità di esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari che li accompagnano o raggiungono;
2. il diritto di soggiorno permanente dei medesimi soggetti;
3. le limitazioni a tali diritti per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza

Il diritto alla circolazione nell'ambito dell'UE comporta che i cittadini dell'UE e i loro familiari **possano lasciare l'Italia per recarsi in altro Stato membro** a condizione che abbiano un documento d'identità – o il passaporto – valido per l'espatrio ([art.4 d.lgs. 30/2007](#)). Alle stesse

¹² Successivamente modificato dal d.lgs. 32/2008 e dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale ultima novella ha modificato l'art. 1, c. 2, d.lgs. 286/1998 nel senso che *"il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario"*.

condizioni costoro possono essere ammessi sul territorio nazionale ai sensi dell'[art.5 d.lgs. 30/2007](#), **ma i familiari non aventi la cittadinanza dell'Unione sono assoggettati all'obbligo di visto d'ingresso, ove richiesto (al pari di tutti gli extracomunitari), salvo che siano in possesso della carta di soggiorno per familiari di cittadino comunitario ([art.10 d.lgs. 30/2007](#))**. Tuttavia, la mancanza di tali documenti non comporta automaticamente il respingimento: il familiare di cittadino UE gode di un **termine di grazia di 24 ore per presentare il visto oppure la documentazione che prova la sua qualità di familiare**.

I beneficiari dei diritti disciplinati dalla normativa in esame sono ([art.2, d.lgs. 30/2007](#)):

1. **i cittadini dell'Unione**, cioè qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
2. **i loro familiari** che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro (diversamente ricadrebbero nella previsione di cui al punto che precede), che sono:
 - a. **il coniuge** (anche dello stesso sesso);
 - b. **il partner** che abbia contratto con il cittadino UE un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio. Quindi il partner beneficia della disciplina in esame subordinatamente al fatto che lo Stato ospite equipari l'unione registrata al matrimonio, il che non trova applicazione in Italia;
 - c. **i discendenti in linea retta** (figli, nipoti) del cittadino UE o del coniuge se di età inferiore a 21 anni o a carico;
 - d. **gli ascendenti** (genitori, nonni) del cittadino dell'UE o del coniuge, se a carico.

Vi è poi un'ulteriore categoria di persone – indicata nell'[art. 3, c. 2, d.lgs. 30/2007](#) – per i quali lo Stato membro ospitante è tenuto ad agevolare l'ingresso, conformemente alla sua legislazione nazionale:

- **ogni altro familiare** diverso da quelli sopra indicati a condizione che sia a carico o conviva, nel Paese di provenienza, con il titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
- **il partner** con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile (diversa dal matrimonio e dalle unioni registrate) "debitamente attestata con documentazione ufficiale".

2.2. Il diritto del Cittadino dell'Unione al soggiorno fino a tre mesi

Ai sensi dell'[art.6 d.lgs. 30/2007](#), i cittadini dell'Unione hanno diritto di soggiornare e lavorare in Italia fino a tre mesi **senza alcuna condizione o formalità**, salvo il possesso di un **documento d'identità valido** per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di appartenenza e del **codice fiscale**.

Non è previsto alcun permesso di soggiorno, a differenza dei cittadini extra-UE.

Analogamente, dello stesso diritto – fino a tre mesi – godono i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono i cittadini dell’Unione, sempre che siano in possesso di passaporto valido, anche se al momento dell’ingresso fossero privi di visto¹³.

Per stabilire la data dell’ingresso da cui far decorrere il termine trimestrale di soggiorno – posto che sono aboliti i controlli alle frontiere nell’ambito dell’area Schengen - il cittadino UE dovrebbe formalizzare **“dichiarazione facoltativa di presenza”** ai sensi dell’[art. 5, c. 5-bis, d.lgs. 30/2007](#), il quale espressamente prevede che *“qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi”*. La norma è però da reputarsi illegittima perché contrasta col diritto eurounitario che impone che il diritto alla libera circolazione è esercitato, per un periodo non superiore a tre mesi, senza alcuna condizione o formalità¹⁴.

2.3. Il diritto di soggiorno superiore a tre mesi e fino a cinque anni

Dopo i primi tre mesi dall’ingresso, i cittadini dell’Unione e i loro familiari possono soggiornare ulteriormente in Italia alle seguenti condizioni, indicate nell’[art.7 d.lgs. 30/2007](#):

- a. essere **lavoratori autonomi o subordinati** nel territorio dello Stato, oppure
- b. disporre, per sé e per i propri familiari, di **risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dello Stato ospitante e di un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi**, oppure
- c. **essere iscritti** presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguire, come attività principale, **un corso di studi o di formazione** e disporre, per sé e per i propri familiari, delle stesse risorse economiche e assicurative di cui alla lettera che precede, oppure
- d. **essere familiare** (anche se cittadino di Paese non aderente all’UE), secondo la definizione di cui all’art. 2, d.lgs. 30/2007, che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che beneficia del diritto di soggiorno in questione.

La *ratio* sottesa all’acquisizione e al mantenimento del diritto di soggiorno consiste nel **non gravare sulle finanze dello Stato**¹⁵; tuttavia il cittadino dell’Unione – già lavoratore subordinato o autonomo – conserva il diritto di soggiorno in caso:

¹³ Legge 2 agosto 2011, n. 129.

¹⁴ Anche [l’art.13 d.lgs. 30/2007](#), che subordina il diritto di soggiorno trimestrale alle risorse economiche di cui all’art. 9, c. 3, dello stesso decreto legislativo appare contrastante con il diritto Ue, perché l’art. 9 in questione riguarda le formalità amministrative per i soggiorni superiori a tre mesi.

¹⁵ Per stabilire qual è la soglia di sufficienza delle disponibilità economiche si fa riferimento ai criteri indicati all’art. 29, c. 3, lett. b), d.lgs. 286/1998 (T.U.I.) in tema di ricongiungimento familiare: l’importo annuo dell’assegno sociale o suoi multipli nel caso il diritto al soggiorno riguardi i familiari dell’avente diritto. Ai fini della verifica della sussistenza delle risorse economiche sufficienti al soggiorno deve essere valutata la situazione complessiva personale dell’interessato (art. 9, c. 3-bis, d.lgs. 30/2007).

- di inabilità temporanea al lavoro a seguito di malattia o infortunio;
- di disoccupazione involontaria dopo avere lavorato per oltre un anno in Italia a condizione di essere iscritti presso il Centro per l'impiego;
- di iscrizione ad un corso di formazione professionale.

Il cittadino dell'Unione, nelle condizioni sopra descritte, che intende soggiornare oltre il termine di tre mesi dall'ingresso in Italia, **ha l'unico obbligo di richiedere l'iscrizione anagrafica nel Comune in cui vive**, la cui omissione, tuttavia, non implica perdita del diritto di stabilimento (il quale dipende esclusivamente dal possesso dei requisiti sostanziali poc'anzi indicati).

2.4. Il diritto di soggiorno permanente

Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale acquisisce il diritto al soggiorno permanente, svincolato dalle condizioni del soggiorno superiore a tre mesi ([art.14 d.lgs. 30/2007](#)).

A richiesta dell'interessato, il Comune di residenza rilascia al cittadino UE un attestato che certifica la sua condizione di titolare di diritto di soggiorno permanente ([art.16 d.lgs. 30/2007](#)).

Il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente e continuativamente per cinque anni in Italia, unitamente al cittadino dell'Unione. In tal caso, la Questura rilascia una "Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei"¹⁶.

La continuità del soggiorno non viene interrotta:

- da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno;
- da assenze di durata superiore a sei mesi, ma inferiore a due anni, per l'assolvimento degli obblighi militari;
- da assenze fino ad un anno consecutivo per motivi rilevanti quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

2.5. I familiari di cittadino UE

Le disposizioni del [d.lgs. 30/2007](#) si applicano **anche ai familiari di cittadini italiani (c.d. dinamici)**, non aventi la cittadinanza italiana che hanno esercitato il diritto di libera circolazione

¹⁶ Né l'attestazione della titolarità del diritto di soggiorno permanente, né la Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei sono costitutive del diritto di soggiorno permanente: esse hanno mera funzione dichiarativa di un diritto che discende dal verificarsi delle condizioni normativamente stabilite.

in ambito europeo¹⁷.

A costoro verrà rilasciata una **carta di soggiorno** per familiare di cittadino UE di validità quinquennale ai sensi dell'art. [10 d.lgs. 30/2007](#).

Invece, ai sensi del [c. 1-bis della stessa disposizione](#), ai **familiari (c.d. statici)** non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione (cioè sono rimasti in Italia), è rilasciato il permesso di soggiorno per **motivi di famiglia** di validità quinquennale (senza il versamento di alcun contributo), rinnovabile alla scadenza e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, sussistendone i presupposti.

Per il rilascio del titolo di soggiorno al familiare di cittadino UE, è necessario presentare:

- a. passaporto in corso di validità (e del visto d'ingresso, ove richiesto);
- a. documento rilasciato dalle autorità del Paese di origine attestante la qualità di familiare;
- b. attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione, ovvero dell'iscrizione anagrafica dello stesso;
- c. quattro fotografie formato tessera;
- d. documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'UE, nel caso il richiedente sia partner ai sensi dell'[art.3, c. 2, lett. b\), d.lgs. 30/2007](#) (solo per i familiari di cittadini UE).

3. Cittadini di Paesi terzi: visti, autorizzazioni al soggiorno e accesso al mercato del lavoro

3.1. L'ingresso nel territorio dello Stato in generale

Le condizioni d'ingresso legale in Italia dei cittadini di Paesi non aderenti all'UE sono dettate dall'[art.4, c. 1, d.lgs. 286/1998](#) e dal c.d. "Codice frontiere Schengen", cioè il [Regolamento UE 2016/399 del 9 marzo 2016](#), "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone":

¹⁷ Se più favorevoli rispetto ad altre normative come il d.lgs. 286/1989 (art. 23, c. 1, d.lgs. 30/2007).

! Ogni ingresso effettuato al di fuori delle condizioni previste deve considerarsi illegale, fatta salva la sussistenza di eventuali condizioni d'inespellibilità ai sensi degli articoli da [18 a 19 T.U.I.](#)

Per entrare legalmente in Italia (e nell'area Schengen) il cittadino extracomunitario deve:

- **essere in possesso di un passaporto** in corso di validità, o di un documento equipollente;
- **essere in possesso del visto d'ingresso** rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine o di residenza dello straniero,
 - salvi i casi di esenzione da visto¹⁸, ovvero dell'autorizzazione ai viaggi di cui [all'art. 3, paragrafo 1, punto 5, del regolamento UE 2018/1240](#), che ha istituito il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di Paesi terzi esenti dall'obbligo di visto.
- **entrare in Italia attraverso i valichi di frontiera** appositamente istituiti, salvi i casi di forza maggiore;
 - per gli stranieri ammessi per soggiorni di breve durata e i familiari di cittadini UE non titolari della carta di soggiorno prevista dal [d.lgs. 30/2007](#), è fatto obbligo di rilasciare i dati biometrici ai fini delle verifiche di frontiera previste dal Codice frontiere Schengen; l'autorità di frontiera assicura la registrazione nel sistema EES (Entry-Exit System) dei dati richiesti e, in caso di ingresso dello straniero in Italia, lo informa della durata massima del soggiorno autorizzato¹⁹;
- **giustificare lo scopo del soggiorno** e disporre di mezzi di sussistenza sufficienti sia per la durata del soggiorno che per potere fare rientro nel Paese di origine o di provenienza, a meno che non dimostri di essere in grado di ottenere legalmente tali mezzi, come nel caso di ingressi per lavoro subordinato o autonomo;
- **non essere segnalato nel SIS** (Sistema d'informazione Schengen), banca dati a

¹⁸ L'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri è definito dal regolamento CE 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001, che viene periodicamente aggiornato. Paesi esenti dall'obbligo di visto d'ingresso solo in caso di soggiorni di breve durata (massimo 90 giorni "tre mesi per semestre a decorrere dalla data del primo ingresso"):

Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Honduras, RAS di Hong Kong, Isole Salomone, Israele, Kiribati, Kosovo, Malaysia, RAS di Macao, Macedonia del Nord, Isole Marshall, Mauritius, Messico, Micronesia, Moldova, Monaco, Montenegro, Nauru, Nicaragua, Nuova Zelanda, Palau, Panama, Paraguay, Perù, Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis, Regno Unito, Samoa, Santa Lucia, Serbia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, St. Vincent e Grenadine, Taiwan, Timor Est, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Ucraina, Uruguay, Vanuatu, Venezuela (cfr. Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento Europeo e del Consiglio).

¹⁹ Il Sistema di registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di Paesi terzi denominato EES è stato istituito con Regolamento UE 2017/2226.

disposizione delle Polizie di frontiera in cui vengono inseriti i nominativi delle persone espulse, pericolose o indesiderate, ai sensi dell'[art. 96 della Convenzione di applicazione degli accordi di Schengen](#);

- **non essere considerato una minaccia** per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri dell'UE.

Pertanto, **non può fare ingresso in Italia**, ai sensi dell'[art. 4, c. 6, T.U.I.](#), lo straniero attinto da un provvedimento di espulsione o di respingimento differito emesso dall'Amministrazione italiana corredato da un divieto di reingresso, salvo che ottenga la speciale autorizzazione del Ministero dell'interno di cui all'[art.13, c. 13, T.U.I.](#), ovvero che sia spirato il termine del divieto di reingresso indicato nel provvedimento espulsivo (da tre a cinque anni).

E' considerato **illegale** anche l'**ingresso avvenuto con documentazione falsa, contraffatta o comunque illegalmente ottenuta**, cioè ogni ingresso effettuato con una veste di apparente regolarità, ma in realtà in frode alla legge; in tali casi l'intento fraudolento viene scoperto successivamente all'ingresso a seguito di indagini nell'ambito di procedimenti penali per favoreggiamento dell'immigrazione illegale ([art. 12, commi 1 e 3, T.U.I.](#)) o - tipicamente - nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno da parte del datore di lavoro che ha ottenuto il nulla osta all'assunzione.

3.2. I visti d'ingresso

Il visto d'ingresso è un'autorizzazione amministrativa rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero che consente al cittadino di Paese terzo di fare ingresso in Italia, entro la data indicata nel visto²⁰.

I visti sono divisi in:

- 1) **Visto di transito aeroportuale (Tipo A)** per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti situati nel territorio degli Stati membri e che non consentono di entrare nello spazio Schengen;
- 2) **Visto Schengen uniforme (VSU)**, valido per lo spazio Schengen, rilasciato per soggiorni di breve durata (Tipo C):
 - turismo;
 - missione;
 - affari;
 - invito;
 - motivi religiosi;

²⁰ La materia dei visti è disciplinata da regolamenti dell'UE che ne costituiscono la politica comune. Rileva il regolamento (CE) 810/2009 del 15 luglio 2009, modificato dal reg. (UE) 2019/1155 del 20 giugno 2019, che istituisce il codice comunitario dei visti.

- transito;
- gara sportiva;
- studio.

La durata massima è pari a 90 giorni ogni 180 giorni, calcolati dalla data di primo ingresso. Ai sensi dell'[art. 4-ter T.U.I.](#), il Questore della provincia in cui lo straniero si trova può prorogare il visto (fino a max. 90 giorni), per motivi di forza maggiore o di ragioni umanitarie che gli impediscono di lasciare il territorio;

! Si evidenzia che tale tipologia di visto autorizza l'ingresso nel territorio dello Stato per la durata indicata dallo stesso **ma non costituisce autonomo titolo al soggiorno** (se non corredato da timbro di ingresso attraverso la frontiera italiana e/o dichiarazione di presenza) **né autorizza l'accesso al mercato del lavoro.**

- 3) **Visto a validità territoriale limitata (VTL)**, validi soltanto per lo Stato Schengen la cui rappresentanza diplomatica abbia rilasciato il visto;
- 4) **Visto per soggiorni di lunga durata o nazionale (VN)**, validi per soggiorni di oltre 90 giorni (Tipo D) che consente uno o più ingressi nel territorio dello Stato Schengen la cui rappresentanza diplomatica abbia rilasciato il visto.

I titolari di tale visto possono circolare liberamente nei Paesi Schengen diversi da quello che ha rilasciato il visto, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre a condizione che il visto sia in corso di validità:

- Adozione;
- Cure mediche;
- Lavoro autonomo;
- Lavoro subordinato;
- Motivi familiari;
- Reingresso;
- Residenza elettiva;
- Ricerca;
- Studio;
- Vacanze-lavoro;
- Volontariato.

I requisiti e le condizioni per il rilascio dei visti d'ingresso in Italia sono sintetizzati nel [Decreto del Ministero degli affari esteri n. 850 dell'11 maggio 2011](#), rubricato "Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento".

3.3. Il permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno è l'autorizzazione amministrativa, rilasciata dalla Questura della provincia in cui lo straniero si trova, che lo autorizza a soggiornare nel territorio nazionale in condizione di regolarità. La disciplina di carattere generale del soggiorno regolare si trova all'[art. 5, T.U.I.](#)²¹:

- **va richiesto al Questore entro otto giorni** lavorativi dalla data dell'ingresso nel territorio dello Stato, secondo le modalità indicate nel [Regolamento di attuazione del T.U.I. \(D.P.R. 394/1999\)](#)²², pena l'[espulsione amministrativa ai sensi dell'art. 13, c. 2, lett. b\), T.U.I.](#), salvi i casi di forza maggiore;
- **è necessario essere entrati regolarmente** ai sensi dell'[art. 4 T.U.I.](#)

! C'è una stretta correlazione tra ingresso e soggiorno, non solo perché di norma il soggiorno regolare presuppone un ingresso altrettanto regolare (salvo i casi di permesso di soggiorno per motivi di inespellibilità, per motivi di protezione speciale, asilo, protezione sussidiaria e casi speciali), ma anche perché la durata e i motivi del permesso di soggiorno sono quelli previsti dal visto d'ingresso, con la rilevante eccezione del permesso per motivi di lavoro che è rinnovabile in ragione del perdurare dei rapporti di lavoro.

- **la durata massima dell'autorizzazione di soggiorno è:**
 - **tre mesi** per soggiorni di breve durata (visite, affari, turismo, sport, studio);
 - **sei mesi** per richiesta asilo/Dublino;
 - **un anno** per la frequenza ad un corso di studio o formazione, salva la possibilità di rinnovo annuale nel caso di corsi pluriennali;
 - **due o tre anni** per motivi di famiglia;
 - **cinque anni** nel caso della carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'UE o di cittadini italiani "c.d. mobili" e nel caso del permesso di soggiorno per familiari di cittadini italiani "c.d. Statici";
 - **dieci anni** nel caso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure nel caso della carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini dell'UE o di cittadini italiani "c.d. mobili";
 - in relazione alle necessità specificamente documentate negli altri casi;

²¹ Mentre altre disposizioni regolano le caratteristiche specifiche di ciascun titolo di soggiorno: per lavoro subordinato, autonomo e stagionale, per motivi familiari, per studio, cure mediche, protezione internazionale, per motivi religiosi, ecc.

²² A seguito della stipula di una convenzione tra Ministero dell'Interno e Poste italiane s.p.a., le istanze di rilascio e rinnovo di alcuni permessi di soggiorno vengono inoltrate presso gli uffici postali abilitati tramite lo "Sportello amico", utilizzando un apposito *kit* nei casi e con le modalità indicati sul portale di Poste italiane [www.poste.it](#) sotto la voce "Guida per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno", mentre negli altri casi lo straniero deve rivolgersi direttamente in Questura.

- nel caso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro non può superare i seguenti limiti (salvo rinnovo):
 - nove mesi per i contratti stagionali,
 - un anno per lavoro subordinato,
 - due o tre anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato o autonomo.

I termini per il rinnovo del permesso di soggiorno

Il rinnovo del permesso di soggiorno, [ai sensi dell'art.5, c. 4, T.U.I.](#), deve essere richiesto dal cittadino straniero al Questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della sua scadenza ed è sottoposto alla verifica della sussistenza delle condizioni che ne avevano consentito l'originale rilascio²³.

Analogo termine di sessanta giorni è imposto dalla legge alla Questura per rilasciare il permesso rinnovato. **Si tratta di termini meramente ordinatori, privi di sanzione**²⁴.

!! Il termine perentorio (sanzionato con l'espulsione amministrativa [ai sensi dell'art. 13, c. 2, lett. b\), T.U.I.](#)) è quello che prevede che il rinnovo del permesso di soggiorno debba essere chiesto non oltre i **sessanta giorni successivi alla scadenza**. L'eventuale domanda tardiva di rinnovo, previa autorizzazione da parte del Questore, deve comunque essere ricevuta, se precedente al provvedimento di espulsione **!!**

Sia al momento della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno che in occasione del suo rinnovo il richiedente è sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici, al fine di verificare la sussistenza di cause ostative – originali o sopravvenute – anche sotto altre generalità.

3.4. Accesso al mercato del lavoro e ai servizi del Centro per l'Impiego

I cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti possono accedere al mercato del lavoro, ai servizi dei Centri per l'Impiego e alle misure di politica attiva, **a parità di condizioni e requisiti delle persone italiane e comunitarie, purché in possesso di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa.**

²³ Per quanto concerne i termini di rinnovo del permesso di soggiorno, la legge 50/2023 prescrive che ciascun rinnovo non può superare la durata massima di tre anni nei seguenti casi: in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di lavoro autonomo, per ricongiungimento familiare.

²⁴ Per pacifica giurisprudenza, *ex multis* cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 luglio 2011, n. 4492. Art. 5, c. 9, T.U.I. come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. c), d.lgs. 4 marzo 2014, n. 40.

Dall'11 dicembre 2006 il formato del permesso di soggiorno è elettronico. Il documento consiste attualmente in una smart-card dotata di chip, al cui interno sono riportate indicazioni quali generalità, codice fiscale e foto del soggiornante, numero e tipologia del documento, data di emissione e di validità, motivi del soggiorno, generalità di eventuali figli.

In virtù delle nuove norme dell'Unione Europea, disciplinate dal [Regolamento \(UE\) n.2017/1954](#) e dal [Regolamento n.2019/1157](#) che istituiscono un modello uniforme per tutti gli Stati membri UE, **tutti i permessi di soggiorno devono presentare una data di scadenza, ivi compresi i titoli che precedentemente riportavano una durata illimitata.**

3.5. L'attestato nominativo per i richiedenti riconoscimento protezione internazionale

L'attestato nominativo che viene rilasciato ai richiedenti protezione internazionale vale come documento di riconoscimento e costituisce permesso di soggiorno provvisorio, in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per richiesta asilo. Tale attestato **consente lo svolgimento di attività lavorativa decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale** in esso indicata, *“se il procedimento in esame non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente”*, ai sensi dell'[art. 4, c. 3, d.lgs. n.142/2015](#).

3.a Permessi di soggiorno: quali consentono l'attività lavorativa? Quali prevedono delle limitazioni e quali non permettono attività lavorativa?

3.a.1.I permessi di soggiorno che consentono di svolgere attività lavorativa senza limitazioni:

- **Apolidia** ([legge 1 febbraio 1962 n.306](#));
- **Asilo** ([art.23, c. 1, d.lgs. n.251/2007](#));
- **Assistenza minore** ([artt.31, c. 3, e 29, c. 6, d.lgs. n.286/98](#));
- **Attesa cittadinanza o apolidi**, previa richiesta di conversione del permesso di soggiorno in motivo di lavoro ([art. 11, c. 1, lettera c\), DPR 31 agosto 1999, n.394](#));
- **Attesa occupazione** ([art.22, d.lgs. n.286/98](#));
- **Attestazione di soggiorno** per richiedenti protezione internazionale decorsi 60 gg dalla richiesta di protezione internazionale ([artt.4, c. 3, d.lgs.142/2015](#) e [22, d.lgs. 142/2015](#));
- **Atti di particolare valore civile** ([art.42-bis, d.lgs. n.286/98](#));
- **Attività sportiva**, previa richiesta di conversione del permesso di soggiorno in motivo di lavoro, di cui all'[art.27, c. 1, lettera p\), d.lgs. n.286/98](#);
- **Calamità** ([art.20-bis, d.lgs. n.286/98](#));
- **Carta Blu** dopo i primi 12 mesi di occupazione legale ([art. 27-quater, d.lgs n. 286/98](#));
- **Carta di soggiorno** a tempo indeterminato, previa richiesta di aggiornamento ([art.9, d.lgs. n.286/98](#));
- **Carta di soggiorno** (anche permanente) come familiare di cittadino dell'Unione Europea ([artt.10, 17 e 23, d.lgs. n.30/07](#));

- **Casi speciali** ([ex art.18, 18 bis, 18 ter d.lgs 286/98 e succ mod. ed int.](#) e [art.1, c. 9, D.L. 113/18 convertito dalla legge 132/18](#));
- **Cure mediche** ([art.36, c. 3, d.lgs. n.286/98](#) e [art.19, c. 2, lettera d-bis, d.lgs. n.286/98](#), se rilasciato prima del 10/03/2023²⁵);
- **Dublino** decorsi 60 gg dalla richiesta di protezione internazionale ([art.22, c. 1, d.lgs. n.142/2015, Regolamento UE n. 604/2013](#))²⁶;
- **Integrazione** ([art. 32, co. 1-bis, d.lgs. n. 286/98](#), [art.13, c. 2, legge n.47/17](#) e [art.11, c. 1, lettera c-sexies](#)), [D.P.R. n.394/99](#) e [succ. mod. ed integrazioni](#));
- **Investitori** ([art.26-bis, d.lgs.286/98](#));
- **Lavoro artistico**, previa richiesta di conversione del permesso di soggiorno in motivo di lavoro (art.27, c. 1, lettere m), n) ed o), [d.lgs. n.286/98](#));
- **Lavoro autonomo** ([art.26, d.lgs. n.286/98](#));
- **Lavoro subordinato** ([art.22, d.lgs. n.286/98](#));
- **Motivi familiari - anche familiare di cittadino italiano c.d. "statico" FAM IT** ([art.30, c. 2, oppure art.19, c. 2, lettera c](#)), [d.lgs. n.286/98](#), [art.23, d.lgs. n.30/07](#));
- **Motivi Religiosi** previa richiesta di conversione del permesso di soggiorno in motivo di lavoro ([art. 5 c.2, d.lgs n. 286/98](#));
- **Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo** ([art.9, d.lgs. n.286/98](#));
- **Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea** previo rilascio di nulla osta alla conversione del titolo ([art.9-bis, c. 1, lettera a](#)), [d.lgs. n.286/98](#));
- **Permesso di soggiorno per cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e per i loro familiari, beneficiari dell'Accordo di recesso tra Regno Unito ed Unione Europea** ([Direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004](#));
- **Protezione speciale** ([art.32, c. 3, d.lgs. n.25/2008](#) e [art.19, c. 1 e 1.1, d.lgs. n.286/98](#));
- **Protezione sussidiaria** ([art.23, c. 2, d.lgs. n.251/2007](#));
- **Protezione temporanea** ([art.20, d.lgs. n.286/98](#));
- **Residenza elettiva**, rilasciato a seguito di conversione di precedente permesso valido per lavoro a percettore di assegno INAIL o INPS²⁷ ([art.11, c. 1, lettera c-quater](#)), [DPR 31 agosto 1999, n. 394](#));
- **Richiesta asilo**, decorsi 60 gg dalla richiesta di riconoscimento della protezione internazionale ([art.22, c. 2, d.lgs. n.142/2015](#));
- **Studio da motivi familiari** ([art.30, c. 2, oppure art.19, c. 2, lettera c](#)), [d.lgs. n.286/98](#), [art.23, d.lgs. n.30/07](#)).

²⁵ A seguito del Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.

²⁶ Su SILV/IDO: "Convenzione Dublino".

²⁷ Su SILV/IDO indicare "attesa occupazione".

3.a.2. I permessi di soggiorno che consentono di svolgere attività lavorativa con alcune limitazioni:²⁸

- **Affidamento** nel rispetto delle norme sul lavoro minorile ([art.29, c. 2, e art.34, c. 1, d.lgs. n.286/98](#));
- **Carta blu** nei primi 12 mesi di occupazione legale: solo per attività lavorative conformi alle condizioni di ammissione (da specificare nelle note di IDO) e previa autorizzazione in caso di cambio di datore di lavoro ([art.27-quater, d.lgs n. 286/98](#));
- **Lavoro subordinato fuori quota nel settore dell'assistenza familiare o socio-sanitaria** a favore di *persone con disabilità* o di *grandi anziani* (decreto flussi) per i primi 12 mesi di occupazione legale nel settore previsto dal nulla osta e dal contratto di soggiorno. Eventuali cambiamenti di datore di lavoro sono subordinati all'autorizzazione preventiva dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente;
- **Minore età** nel rispetto delle norme sul lavoro minorile ([art.14, c. 1, lettera c-bis, D.P.R. n.394/99 e succ. mod.](#));
- **Ricerca lavoro - Imprenditorialità degli studenti e dei ricercatori** solo nel settore attinente al percorso di studi ai fini della conversione del titolo in lavoro ([art.39-bis.1, d.lgs. n.286/98](#));
- **Studio/formazione professionale/tirocinio**, massimo part-time orizzontale di 20 ore settimanali con limite annuale di 1040 ore ([ex art.14, c. 4, D.P.R. 394/99, art.39 e 39-bis, d.lgs. n.286/98, art.27, c. 1, lettera f\), d.lgs. n.286/98](#));²⁹
- **Vacanze-lavoro**, per attività lavorativa non superiore a 6 mesi e per non più di 3 mesi con lo stesso datore di lavoro, salva diversa previsione ([art.27, c. 1, lett.r\), d.lgs. n.286/98](#)).

3.a.3. Permessi di soggiorno che consentono di svolgere attività lavorativa solo in specifici settori d'impiego autorizzati:

- **Attività sportiva**, solo nel settore d'impiego autorizzato ([art.27, c. 1, lettera p\), d.lgs. n.286/98](#)) ;
- **Lavoro artistico**, solo nel settore d'impiego autorizzato ([art. 27, c. 1, lettere m\), n\) ed o\), d.lgs. n.286/98](#));
- **Lavoro subordinato stagionale/stagionale pluriennale**, nell'ambito dell'elenco di attività indicate nel [d.P.R. 7 Ottobre 1963 n.1525](#), limitatamente al settore turistico-alberghiero e al settore agricolo³⁰. Eventuali nuovi rapporti di lavoro possono intervenire non oltre sessanta giorni dal termine finale del precedente contratto, a condizione che l'intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL);

²⁸ Ai sensi dell'art.6, comma 1-bis, T.U. Immigrazione, come modificato dall'art.1, c. 1, lettera b), del Decreto Legge 21 ottobre 2020, n.130 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n.173.

²⁹ Nota Ispettorato Lavoro n. 1074 del 24/05/2022 - Vademecum Ministero del Lavoro.

³⁰ Tali attività sono quelle individuate nel sopra citato [d.P.R. 7 Ottobre 1963 n.1525](#) nelle more dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'[art.21, comma 2, d.lgs. n.81/2015](#), ma anche dai contratti collettivi che disciplinano tali settori ([art.24, c. 10, d.lgs. n.286/98](#)).

- **Ricerca scientifica** ([art.27-ter, d.lgs. n.286/98](#));
- **Trasferimento intra-societario**, cosiddetto "ICT" ([art.27-quinquies e art.27-sexies, d.lgs. n.286/98](#));

3.a.4. I permessi di soggiorno che non consentono di svolgere attività lavorativa:

- **Attestazione di soggiorno** per richiedenti protezione internazionale; solo nei primi 60 gg dalla richiesta di riconoscimento della protezione internazionale non può lavorare ([artt.4, c. 3, d.lgs.142/2015](#) e [22, d.lgs. 142/2015](#));
- **Cure mediche per gravidanza** ([art.19, c. 2, lettera d\), d.lgs. n.286/98](#));
- **Dichiarazione di presenza** dei cittadini di Paesi terzi (extra UE) che hanno fatto ingresso per motivi di breve durata (per una permanenza in Italia inferiore ai 90 gg. per motivi di affari, gara sportiva, studio, turismo, missione, visita a familiari...) anche se titolari di un permesso di soggiorno rilasciato da altro Stato UE ([art. 1, l. 28 maggio 2008 n. 68](#))³¹;
- **Dublino**, solo nei primi 60 gg dalla richiesta di riconoscimento della protezione internazionale non può lavorare ([art.22, c. 1, d.lgs. n.142/2015, Regolamento UE n. 604/2013](#))³²;
- **Giustizia** ([art.11, c. 1, lett. c-bis, D.P.R 394/99](#));
- **Residenza elettiva** a seguito di ingresso con visto per residenza elettiva ([art.11, D.P.R. 394/99](#))³³;
- **Richiesta asilo** solo nei primi 60 gg dalla richiesta di riconoscimento della protezione internazionale non può lavorare ([art.22, c. 2, d.lgs. n.142/2015](#));
- **Volontariato** ([art.27-bis, d.lgs. n.286/98](#)).

3.b La documentazione che deve essere prodotta dal lavoratore straniero per essere inserito nel mercato del lavoro quando il permesso di soggiorno è in fase di primo rilascio, rinnovo, conversione o aggiornamento:

Per accedere al mercato del lavoro legale e ai servizi dei Centri per l'impiego il cittadino di Paese terzo deve fornire la seguente documentazione:

- **CODICE FISCALE**

Sia alfanumerico risultante dal permesso di soggiorno, che numerico rilasciato provvisoriamente ai richiedenti protezione internazionale;

³¹ Si ricorda che il visto Schengen uniforme (VSU) "tipo C" autorizza l'ingresso nel territorio dello Stato per la durata indicata dallo stesso ma non costituisce autonomo titolo al soggiorno (se non corredato da timbro di ingresso attraverso la frontiera italiana e/o dichiarazione di presenza) né consente l'accesso al mercato del lavoro.

³² Su SILV/IDO: "Convenzione Dublino".

³³ Cfr. Decreto Interministeriale 11 maggio 2011, Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento.

- **DOCUMENTO DI IDENTITÀ**

Passaporto o titolo equipollente³⁴, carta d'identità italiana o comunitaria (elettronica), patente di guida, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità³⁵.

Per i soggetti vulnerabili, tutelati da norme di rango internazionale e/o costituzionale la valutazione va fatta caso per caso e deve essere informata al principio del *favor* per il beneficiario: in particolare minori stranieri non accompagnati e/o richiedenti protezione internazionale sono spesso sprovvisti di documenti di identità a causa di inefficienze del sistema amministrativo: in questi casi la ricevuta attestante la richiesta di protezione internazionale, il permesso di soggiorno per minore età o la richiesta di conversione alla maggiore età, costituiscono comunque documenti di identificazione³⁶.

- **TITOLO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITÀ' CON MOTIVAZIONE CHE CONSENTE DI SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA**

Qualora il lavoratore straniero non sia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità, risulta fondamentale distinguere tra:

- A) titolo di soggiorno in fase di primo rilascio;
- B) titolo di soggiorno in fase di rinnovo e/o aggiornamento;
- C) titolo di soggiorno in fase di conversione;
- D) titolo di soggiorno in fase di duplicato, perché smarrito o sottratto.

A. In caso di primo rilascio del permesso di soggiorno il lavoratore straniero dovrà presentare:

1. **Ricevuta di richiesta di rilascio di primo permesso³⁷** nei casi di:

³⁴ Sono considerati equivalenti al passaporto i seguenti documenti: titolo di viaggio per apolidi, documento di viaggio per rifugiati, titolo di viaggio per stranieri, libretto di navigazione per i marittimi, documento di navigazione aerea, lasciapassare delle Nazioni Unite, documento rilasciato da un quartier generale della NATO.

³⁵ Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo costituisce documento di identificazione personale (art.17, c. 2, DPR 394/99). Il decreto Interministeriale 20/01/2021 stabilisce che tale permesso ha validità 10 anni.

³⁶ Il D.L. 130/20 ha reintrodotto all'art. 5-bis del d.lgs. 142/2015, la possibilità per i richiedenti protezione internazionale di effettuare l'iscrizione anagrafica e ottenere la carta d'identità, valida per il territorio nazionale e di durata triennale, ma la loro particolare condizione (assenza di reddito, scarsa conoscenza della lingua italiana, traumi psicologici) è un ostacolo al reperimento di contratti di locazione abitativa, mentre per i richiedenti accolti nel sistema di accoglienza, nella maggior parte dei casi sono inseriti in Centri di Accoglienza Straordinari, dove non è quasi mai garantito l'orientamento legale all'iscrizione anagrafica.

³⁷ In caso di richiesta di primo permesso su SILV/IDO indicare "in attesa di permesso" e la data convenzionale 01/01/1900.

- a. **Lavoro subordinato**, unitamente al visto di ingresso per motivi di lavoro, copia del nulla osta rilasciato dal SUI della Prefettura e del contratto di soggiorno firmato digitalmente ([Portale Servizi Ali](#));
- b. **Motivi familiari**:
- per ricongiungimento con un cittadino di Paese terzo: unitamente al visto di ingresso per motivi familiari ed eventuale copia dell'Accordo di integrazione sottoscritto presso il SUI della Prefettura;
 - per ricongiungimento con cittadino italiano/europeo: con la prova del matrimonio, dell'unione civile o della parentela o affinità con un cittadino europeo, e prova della vivenza a carico oppure della parentela fino al secondo grado con cittadino italiano convivente (è sufficiente l'autocertificazione);
2. **Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro rilasciato ai sensi dell'[art.18-ter T.U.I.](#)**: unitamente al parere dell'Ispettorato del Lavoro;
3. **Nel caso di richiesta di protezione internazionale**: Attestato nominativo/C3, decorsi 60 gg dalla richiesta di protezione internazionale;
4. **Nel caso di Sanatoria/Emersione, se previsto dal decreto (si veda ad esempio [art. 103 D.L. n. 34/2020](#))**: ricevuta della dichiarazione di emersione; contratto di soggiorno stipulato presso il SUI, ricevuta di assicurata postale con banda magnetica;
5. **Nel caso di Protezione Temporanea (Prevista nei casi di afflusso massiccio nell'Unione Europea di sfollati come da [Direttiva 2001/55/CE](#))**: cedolino richiesta del permesso di soggiorno.
- B. In caso di permesso di soggiorno scaduto per il quale è stato richiesto il rinnovo e/o aggiornamento**: vige regola generale prevista dall'[art. 5, c. 9-bis, T.U.I.](#) per il quale in attesa del rilascio del permesso di soggiorno l'attività di lavoro può svolgersi alle condizioni che il rinnovo sia stato richiesto entro la scadenza del permesso di soggiorno o al massimo entro 60 giorni successivi alla scadenza per giustificati motivi.
- Il lavoratore straniero dovrà produrre**: copia del vecchio permesso di soggiorno (rilasciato con motivazione che consente di svolgere attività lavorativa), codice fiscale, attestato di residenza e richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno nei termini di legge. La richiesta del rinnovo può essere comprovata con:
- ricevuta dell'assicurata postale;
 - ricevuta di consegna della PEC/avviso di ricevimento della raccomandata di richiesta di rinnovo;
 - ricevuta/cedolino cartaceo rilasciato dalla Questura;
 - appuntamento rilasciato dalla Questura previa registrazione sulla piattaforma digitale [PrenotaFacile](#) o appuntamento rilasciato via pec dall'Ufficio Immigrazione;
 - eventuale altra documentazione integrativa (cfr. tabella allegata).

C. In caso di richiesta di conversione del permesso di soggiorno, generalmente il lavoratore straniero dovrà produrre:

- a. copia del vecchio permesso di soggiorno scaduto con motivazione che consente di svolgere attività lavorativa;
- b. ricevuta di assicurata postale con banda magnetica;
- c. nulla osta/contratto di soggiorno, nei casi in cui siano previsti.

D. In caso di permesso di soggiorno in fase di duplicato (a causa di furto, smarrimento o deterioramento) il lavoratore straniero dovrà produrre:

- denuncia di smarrimento o furto effettuata presso le competenti Autorità di Pubblica Sicurezza (es. Polizia di Stato, Carabinieri);
- fotocopia del vecchio permesso di soggiorno che riporti una motivazione che consente di lavorare;
- ricevuta di richiesta del duplicato comprovata tramite:
 - ricevuta dell'assicurata postale;
 - ricevuta di consegna della PEC/avviso di ricevimento della raccomandata di richiesta di rinnovo inoltrata oltre la scadenza del permesso;
 - ricevuta/cedolino cartaceo rilasciato dalla Questura;
 - appuntamento rilasciato dalla Questura previa registrazione sulla piattaforma digitale [PrenotaFacile](#) o appuntamento rilasciato via pec dall'Ufficio Immigrazione.

- **ATTESTAZIONE DELLA RESIDENZA/DIMORA ABITUALE**

L'iscrizione anagrafica secondo il diritto positivo e l'interpretazione seguita dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti e consolidate è un obbligo³⁸ ma anche un diritto soggettivo³⁹ che ogni cittadino deve poter esercitare.

³⁸ Come stabilito dall'art. 2, c. 1, legge 24.12.1954, n. 1228 ("Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" il nostro ordinamento impone a ciascuno di iscrivere sé stesso e le persone su cui esercita la patria potestà (oggi responsabilità genitoriale) o la tutela, nell'anagrafe del Comune di dimora abituale, nonché di comunicare le eventuali modifiche. Questo obbligo è previsto per garantire un interesse della Pubblica Amministrazione a conoscere la composizione della popolazione e le sue caratteristiche (di età, di legami familiari, di tipologie abitative): una raccolta e organizzazione di dati finalizzata al governo del territorio e delle politiche pubbliche che hanno una rilevanza strategica.

³⁹ L'iscrizione anagrafica, infatti, soddisfa anche un contestuale e non meno importante interesse dei singoli, in quanto essa costituisce presupposto per l'esercizio e il godimento di diritti civili, politici e sociali che rientrano fra i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione. Tale ricostruzione trova ampia conferma anche in giurisprudenza: cfr. Cassazione Civile, SU, 19.06.2000, n. 449; Consiglio di Stato, sez. III, 22.11.2011, n. 6143; Tar Milano, sez. III, 04.09.2017, n. 1779; Corte Costituzionale n.186/2020.

In virtù dei principi di parità di trattamento ed opportunità previsti per gli stranieri lavoratori ed aspiranti tali stabilito della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 143 del 1975, la residenza deve intendersi come dimora abituale ai sensi dell'**art. 43 del codice civile**. Tale norma dà valore giuridico al **fatto** di vivere abitualmente e intenzionalmente in un dato luogo, **indipendentemente dall'accertamento dell'ufficiale d'anagrafe**. Il cittadino non "chiede" la residenza: **dichiara** sotto la propria responsabilità di avere la dimora abituale nel Comune, fornendo i dati necessari per l'iscrizione. La dichiarazione produce effetto immediato dalla data di presentazione (*art. 5, c. 3, D.L. 5/2012*) ed è dimostrabile attraverso qualsiasi documento ufficiale (*ex art. 5 del D.L. 5/2012; cfr. Circolare Min. Interno n. 9/2012*). Tra questi troviamo:

- **ricevuta della dichiarazione**, valida come certificazione provvisoria di residenza (*art. 5, c. 3, D.L. 5/2012*);
- **copia della dichiarazione sostitutiva inviata al l'Ufficio Anagrafe con raccomandata A/R**;
- **ricevuta di consegna della PEC all'indirizzo del Comune** (firmata digitalmente o con documento scansionato);
- **copia della e-mail** (firmata digitalmente o con copia del documento d'identità);
- **dichiarazione di ospitalità** ai sensi dell'*art. 7, c.1, d.lgs 286/1998*;

Il richiedente asilo⁴⁰ ha pieno diritto all'iscrizione anagrafica nel Comune dove dimora abitualmente, anche se ospitato in un CAS (Centro di accoglienza straordinaria) o all'interno del SAI (Sistema di accoglienza e integrazione), **senza necessità di un contratto di locazione o titolo edilizio** (*art. 5-bis del d.lgs. 142/2015, come modificato dal D.L. 130/2020*). Poiché il richiedente asilo non dispone di titolo abitativo privato, la sua dimora è documentabile con atti amministrativi dell'accoglienza:

- **copia del patto di accoglienza / patto di servizio con l'Ente gestore**: è l'atto sottoscritto fra il richiedente e l'Ente gestore del CAS (*art. 10 d.lgs. 142/2015*), che indica il luogo fisico di accoglienza, le regole di convivenza e i diritti-doveri, ha data certa e attesta in modo inequivocabile la presenza effettiva e continuativa nella struttura e l'impegno a permanervi.
- **copia della comunicazione del Prefetto all'Ente gestore con elenco dei richiedenti assegnati**, unitamente ad una dichiarazione dell'Ente gestore che confermi la permanenza attuale.

⁴⁰ Conformemente alla circolare congiunta Ministero del Lavoro-ANPAL, del 27 agosto 2018, laddove viene espressamente confermato che i CPI possono accogliere l'iscrizione di soggetti privi di residenza anagrafica, basandosi su documenti che attestano la dimora abituale, quali dichiarazioni di ospitalità o certificazioni di enti di accoglienza. Tale indicazione si è resa necessaria per chiarire definitivamente l'interpretazione da darsi alla imprecisa locuzione utilizzata dal legislatore del Jobs Act, il quale, all'*art. 11 c. 1 lettera c)*, del *d.lgs. 150/2015*, laddove si prevede l'accesso alle misure di politica attiva per gli stranieri che si trovino "sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza". Anche l'*articolo 4, c. 1, del DPR 442/2000* dispone che "gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammessi al lavoro e che, essendo in cerca di lavoro perché inoccupati, disoccupati ovvero occupati in cerca di altro lavoro, intendono avvalersi dei servizi competenti, vengono inseriti in un elenco anagrafico indipendentemente dal luogo della propria residenza".

- **attestazione di dimora abituale rilasciata dall'Ente gestore del CAS** o della struttura di accoglienza SAI, in qualità di incaricato di pubblico servizio.

In assenza di titolo abitativo o nel caso di situazioni di irregolarità amministrativa (senz'altro, ospitalità informale, immobili non accatastati o senza agibilità), la residenza è comunque iscrivibile, se il soggetto dimostra di dimorarvi stabilmente. Il Comune può iscrivere la persona all'indirizzo effettivo (*anche se privo di titolo edilizio*), oppure assegnare un domicilio fittizio o convenzionale (art. 2 L. 1228/1954; Circ. Min. Interno n. 8/1995), di solito presso i servizi sociali comunali o una via "virtuale". In tali casi è sufficiente ricevere:

- la dichiarazione sostitutiva di dimora abituale e una o più dichiarazioni integrative di terzi (parroco, vicino, operatore sociale, datore di lavoro);
- copia dell'istanza di riesame al Sindaco o al Responsabile dell'Ufficio Anagrafe, del ricorso gerarchico al Prefetto o del ricorso al Tribunale civile, unitamente alla lettera dell'avvocato che attesta la pendenza del riesame/ricorso.

In base alla normativa vigente il cittadino straniero può essere autorizzato a soggiornare legalmente dal Questore del luogo di dimora abituale (artt.5, commi 2 e 4, T.U.I.), anche se ancora in attesa di ottenere l'iscrizione nelle liste anagrafiche di un Comune, e, se la motivazione del titolo di soggiorno lo consente, può svolgere attività lavorativa e inserirsi nel mercato del lavoro legale. *"Il requisito della residenza anagrafica, pertanto, si ritiene possa essere soddisfatto dal luogo di dimora abituale (ovvero, domicilio)...Il luogo di dimora/domicilio, così come dichiarato alla questura territorialmente competente, può supplire alla mancanza di un indirizzo registrato all'anagrafe"* cfr. nota del MLPS del 26.11.2025 prot. N.044666.E⁴¹.

⁴¹ Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26.11.2025 prot. N. 044666.E, oggetto: *"Quesito in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni normative concernenti il requisito per l'accesso ai servizi per l'impiego - iscrizione ai Centri per l'Impiego di soggetti privi di residenza anagrafica. Riscontro."*

NOTE DI APPROFONDIMENTO

Indice degli approfondimenti:

1. Le autocertificazioni dei cittadini stranieri
2. Documenti di identità e di riconoscimento
3. Riconoscimento dei titoli di studio stranieri
4. Valore legale dei certificati esteri: legalizzazioni e apostille
5. Minori stranieri: accesso al lavoro
6. Accesso al pubblico impiego del lavoratore straniero
7. Protezione internazionale: accesso al lavoro
8. Detenuto in misura alternativa: accesso al lavoro

1. LE AUTOCERTIFICAZIONI DEI CITTADINI STRANIERI

Cos'è l'autocertificazione:

L'autocertificazione, nota anche come dichiarazione sostitutiva di certificazione, è una dichiarazione che sostituisce un certificato rilasciato da una Pubblica Amministrazione.

In sostanza, la persona redige e sottoscrive una dichiarazione attestando stati, qualità personali o fatti a lui direttamente noti, invece di presentare il certificato originale (ad esempio certificato di stato di famiglia, certificato di stato civile etc.).

In generale il principio dell'autocertificazione presuppone che la P.A. non possa richiedere ai cittadini di esibire atti o documenti che già sono in suo possesso o che la P.A. può autonomamente procurarsi.

1. Le autocertificazione dei cittadini dell'Unione europea:

I cittadini dell'Unione Europea possono avvalersi dell'utilizzo dell'autocertificazione al pari dei cittadini italiani ([art. 3 D.P.R. 445/2000](#)).

2. Le autocertificazioni dei cittadini di Paesi terzi:

L'utilizzo dell'autocertificazione da parte dei cittadini di Paesi Terzi trova alcune limitazioni definite dall'[art. 2 c. 1 del D.P.R. n. 394/1999](#):

- devono essere regolarmente soggiornanti sul territorio;
- non possono essere prodotte autodichiarazioni per i casi in cui il [Testo Unico Immigrazione](#) e il [D.P.R. 394/1999](#) richiedono l'esibizione o la produzione di documenti specifici:

- [art. 39 co. 3 T.U.I.](#) e [art. 46 DPR 394/1999](#): **certificazione attestante l'iscrizione a un corso di studio** per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio;
- [art. 22 c. 11 T.U.I.](#) e [art. 37 c. 5 del D.P.R. 394/1999](#): **certificazione attestante l'iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori disponibili** ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione;
- [art. 16 D.P.R. 394/1999](#): **certificato del casellario giudiziale e il certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso**;
- [art. 9, 22, 29 c. 3 T.U.I.](#): **certificazione di idoneità alloggiativa**.

In sintesi:

I cittadini stranieri di Paesi terzi possono utilizzare lo strumento dell'autodichiarazione ma nei procedimenti in materia di immigrazione devono **sempre** presentare l'**originale** di:

- ***certificato di iscrizione ad un corso di studio,***
- ***certificato di iscrizione all'elenco anagrafico dei lavoratori disponibili,***
- ***certificato del casellario e dei carichi pendenti,***
- ***certificato di idoneità alloggiativa.***

IN TUTTI GLI ALTRI CASI, IL CITTADINO STRANIERO PUÒ PRODURRE AUTODICHIARAZIONE

2. DOCUMENTI DI IDENTITÀ E DI RICONOSCIMENTO

La legislazione italiana distingue formalmente tra documento di identità e documento di riconoscimento. I riferimenti principali sono il [D.P.R. 445/2000](#) e il [Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza \(TULPS\)](#).

Documento di Riconoscimento: ogni documento munito di fotografia del titolare, rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati (su supporto cartaceo, magnetico o informatico), che consente l'identificazione personale del titolare.

Quindi: qualunque documento con foto emesso da un'autorità pubblica (italiana o estera) idoneo a riconoscere una persona, anche se non nasce specificamente per tale scopo.

Documento di Identità: è costituito dalla carta d'identità ed ogni altro documento equipollente. Tale documento è rilasciato dall'amministrazione con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del titolare.

I documenti equipollenti alla Carta d'Identità:

Ai sensi dell'art. [35 del D.P.R. 445/2000](#) sono documenti equipollenti alla carta d'identità: *“il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato”*.

Alcune ipotesi particolari:

- **Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo** (ex “Carta di soggiorno”) costituisce documento di identificazione personale” ([art. 17, c.2 D.P.R. 394/1999, Regolamento T.U. Immigrazione](#));
- **Attestato nominativo rilasciato ai richiedenti protezione internazionale in attesa del permesso di soggiorno:** è considerato “titolo di soggiorno provvisorio” e costituisce documento di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, pur non recando scadenza ([art. 4, c. 3 del d.lgs. 142/2015](#));
- **Permesso di soggiorno per richiesta asilo** ([art. 4, c. 3 del d.lgs. 142/2015](#)).

Ai fini dell'iscrizione presso i Centri per l'impiego bisogna presentare un documento di identità o in alternativa di riconoscimento quando non è possibile la presentazione del primo (ad esempio i lavoratori richiedenti protezione internazionale).

3.RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO STRANIERI

Le procedure per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero si distinguono in due:

- **dichiarazione di riconoscimento accademico (ex. equipollenza)**: s'intende la procedura con cui l'autorità accademica o scolastica italiana riconosce ad un titolo estero **lo stesso valore di un titolo di studio italiano equivalente**.
- **giudizio di riconoscimento finalizzato (ex. equivalenza)**: può essere richiesta da chiunque ed è **sempre finalizzata ad uno specifico scopo** (accesso ad un corso o concorso, riconoscimento di un periodo di studio, riduzione della durata di un corso). Il titolo estero non sarà "trasformato" in un titolo italiano ma avrà valore accademico e professionale solo per quel singolo scopo e momento.

Accesso ai concorsi del cittadino straniero:

Dal 14 maggio 2025 con l'entrata in vigore dell'[art. 3, c. 1 lett. f, Decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25](#) il riconoscimento dei titoli esteri ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, **deve essere richiesto al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri**.

Il candidato straniero verrà **ammesso al concorso con riserva ed entro 15 giorni dalla graduatoria finale dovrà presentare richiesta di riconoscimento** al dipartimento della funzione pubblica.

La documentazione è reperibile all'indirizzo:

<https://www.funzionepubblica.gov.it/it/il-dipartimento/documentazione/moduli-equivalenza-titoli-di-studio/>

!! Si consiglia di inviare preventiva richiesta di riconoscimento entro la scadenza del bando di concorso

Equipollenza del titolo di studio scuola primaria e secondaria:

Per i titoli di studio di scuola primaria (licenza media) e secondaria (diploma di scuola superiore) **alcune categorie di cittadini stranieri possono richiedere l'equipollenza allo specifico ambito territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale:**

- I cittadini di Stati membri dell'Unione europea;
- I cittadini della Confederazione elvetica (Svizzera);
- I titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

Un utile sito per approfondire il tema è il sito del CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche) a cui il Ministero dell'istruzione e del merito (MIM) ha affidato il compito di centro di riferimento per il riconoscimento dei titoli accademici: www.cimea.it

4. VALIDITÀ DEI CERTIFICATI ESTERI: LEGALIZZAZIONI E APOSTILLE

Cos'è la legalizzazione di un documento?

La legalizzazione di un documento ha la funzione di attribuire validità, secondo la legge italiana, al documento/atto redatto all'estero da un'Autorità straniera allo scopo di verificare che l'atto sia stato formalizzato nel rispetto della legislazione del Paese straniero e che sia stato rilasciato da parte dell'ufficio competente.

Come si riconosce la legalizzazione di un documento?

La legalizzazione consiste praticamente nell'apposizione di un timbro, sull'originale dell'atto da legalizzare, che attesta ufficialmente:

- a) la qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l'atto;
- b) l'autenticità della sua firma.

Chi si occupa della legalizzazione?

1. **Se l'atto è formato in un Paese estero**, da far valere in Italia: le firme devono essere legalizzate dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane di quel Paese ([art.33, c. 2, D.P.R. n.445/2000](#));
2. **Se è un atto italiano da usare in un Paese estero**: la legalizzazione deve essere eseguita dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il notaio che riceve o autentica l'atto;
3. **Se l'atto è rilasciato da un'Autorità diplomatica o consolare estera che ha sede in Italia** la legalizzazione è compiuta dal Prefetto.

L'alternativa alla legalizzazione, le Apostille: cosa sono?

L' Apostille è uno strumento previsto dalla [Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961](#) che va apposto sull'originale del certificato straniero da parte dell'[Autorità estera indicata come competente](#) permettendo di sostituire la legalizzazione di un atto con un timbro e/o un documento allegato.

NB: la traduzione dell'atto straniero deve a sua volta presentare legalizzazione o Apostille

Per quanto riguarda gli Stati dell'Unione Europea secondo l'art.6, c. 1, del [Regolamento \(UE\) 2016/1191](#), lo Stato membro in cui viene presentato il documento pubblico non può esigere la traduzione se lo stesso è redatto in una delle sue lingue ufficiali o in una lingua non ufficiale ma espressamente accettata o in un modello plurilingue.

5. MINORI STRANIERI: ACCESSO AL LAVORO

1. Quando il minore straniero può svolgere attività lavorativa?

Ai sensi della [Legge 296/2006](#) il minore straniero può svolgere attività lavorativa se:

- ha compiuto 16 anni;
- ha assolto l'obbligo scolastico che prevede 10 anni di istruzione certificata tramite pagelle e certificati scolastici. La documentazione dovrà essere tradotta e apostillata;
- è titolare di un permesso di soggiorno che consente l'attività lavorativa.

Ai fini della valutazione dell'assolvimento dell'obbligo scolastico è possibile rivolgersi anche ai competenti CPIA Territoriali i quali possono dare riscontro in merito alla documentazione prodotta dal minore o ad eventuali corsi in essere.

2. Quali permessi di soggiorno per il minore di 18 consentono l'attività lavorativa?

I permessi di soggiorno che consentono l'attività lavorativa del minore di anni 18 sono:

- permesso di soggiorno per affidamento;
- permesso di soggiorno per minore età;
- permesso di soggiorno per motivi familiari;
- richiesta asilo o protezione sociale dopo i 60 giorni dalla formalizzazione della richiesta.

!! Per l'iscrizione al Centro per l'Impiego, il minore dovrà presentarsi accompagnato dal **tutore nominato** o, se assente, dal **responsabile del centro di accoglienza a cui è affidato**.

3. Quali documenti sono necessari per accedere al mercato del lavoro e all'iscrizione al Centro per l'Impiego?

Il minore dovrà presentare:

- Permesso di soggiorno o la richiesta di rinnovo (affidamento, minore età, motivi familiari, asilo);
- Residenza/dimora abituale;
- Codice fiscale;
- Documento di identità/riconoscimento. I permessi di soggiorno per richiesta asilo o per minore età costituiscono documento di riconoscimento;
- attestato che dimostra di aver assolto ai 10 anni di obbligo scolastico.

4. Quali rapporti di lavoro può svolgere il minore straniero?

L'iscrizione al Centro per l'impiego permette al minore straniero di beneficiare di prestazioni di sostegno, essere inserito in corsi di formazione professionale, essere avviato a tirocini di inclusione sociale **ma non consente l'avviamento al lavoro con la sola eccezione del contratto di apprendistato di primo livello.**

Il minore straniero non accompagnato:

Ai sensi dell'[art.2, Legge 7 aprile 2017, n.47](#) è un minore straniero non accompagnato *“il minore non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano”*. Tale minore ha sempre diritto al rilascio di un permesso di soggiorno che gli consenta di permanere sul territorio italiano fino al compimento del 18esimo anno d’età.

Alla maggiore età il minore deve chiedere la conversione del proprio permesso di soggiorno e se necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso, può essere autorizzato dal Tribunale per i minorenni, anche su richiesta dei Servizi sociali, con decreto motivato, ad un ulteriore periodo di affidamento fino al 21° anno di età.

Il minore straniero in prosieguo amministrativo:

È importante sottolineare il caso del minore straniero in prosieguo amministrativo disposto dal Tribunale fino all’età di 21 (norma di riferimento [art. 13 c. 2 L. n. 47/2017](#)) poiché tale provvedimento viene preso per proseguire il percorso di inserimento sociale finalizzato all’autonomia personale e lavorativa. In questo specifico caso, l’iscrizione al Centro per l’Impiego e alle attività di orientamento al lavoro svolgono un ruolo importante nella realizzazione delle valutazioni compiute dal Tribunale.

6. ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DEL LAVORATORE STRANIERO

L'accesso al pubblico impiego è regolato dal [d.lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"](#).

1. Il lavoratore straniero può accedere al pubblico impiego?

Ai fini dell'accesso al pubblico impiego degli stranieri è necessario distinguere:

- **Stranieri cittadini di uno stato UE:**

L'art. 38 c. 1 del d.lgs 165/2001 garantisce l'accesso al pubblico impiego per tutti i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.

- **Stranieri cittadini di Paesi terzi:**

L'art. 38 c. 1, 3-bis del d.lgs 165/2001 consente l'accesso solo a specifiche categorie di stranieri cittadini di Paese terzi:

1. familiari di cittadini dell'Unione europea titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (ad esempio carta di soggiorno familiare cittadino UE);
2. titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo;
3. titolari di permesso di soggiorno per asilo;
4. titolari del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.

!NB: l'accesso al pubblico impiego a cittadini stranieri è ammesso solo per ruoli che non implicano l'esercizio di pubblici poteri e la tutela dell'interesse nazionale.

Più specificatamente, i ruoli nel pubblico impiego per **cui non si può prescindere dalla cittadinanza italiana** sono identificati dall'art. 1 del d.lgs. 165/2011 come:

- i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato;
- i posti dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, nonché i posti degli avvocati e procuratori dello Stato;
- i posti dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze e del Corpo forestale dello Stato.

2. Quali requisiti sono necessari per l'accesso al pubblico impiego?

Il candidato straniero dovrà:

1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4. produrre documentazione relativa al conseguimento del titolo di studi richiesto dal concorso, se estero, deve esserne prodotta l'equipollenza o procedere con la richiesta di equivalenza (si veda paragrafo dedicato).

7. PROTEZIONE INTERNAZIONALE: ACCESSO AL LAVORO

L'accesso all'attività lavorativa delle persone richiedenti asilo varia nel caso queste siano incardinate nella procedura ordinaria, accelerata o reiterata.

Procedura ordinaria quando:

- Il cittadino straniero ha presentato una prima domanda di protezione internazionale (**non** è reiterata);
- La persona **non** viene da un Paese di origine sicura (Albania; Algeria; Bangladesh; Bosnia-Erzegovina; Capo Verde; Costa d'Avorio; Egitto; Gambia; Georgia; Ghana; Kosovo; Macedonia del Nord; Marocco; Montenegro; Perù; Senegal; Serbia; Sri Lanka; Tunisia tale elenco è definito dal [D.L. 158/2025](#) ed è aggiornato annualmente entro il 15 gennaio).

Procedura accelerata quando:

- La persona viene da un Paese di origine sicura;
- La persona richiedente protezione internazionale è sottoposta ad un procedimento penale o alla misura del trattenimento (accolto in c.d. CPR);
- La domanda di protezione internazionale è stata formalizzata alla frontiera o nelle zone di transito;
- La domanda di protezione internazionale è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento;
- La domanda di protezione internazionale è stata presentata oltre i 90 giorni dall'ingresso in Italia.

Procedura reiterata quando:

- Il richiedente asilo presenta domanda di protezione internazionale con una nuova domanda successiva alla prima (solo qualora si presentino nuovi elementi diversi dalla prima richiesta, sarà ritenuta ammissibile).

Quando il lavoratore richiedente asilo può lavorare?

Fase procedurale	Procedura ordinaria	Procedura accelerata	Procedura reiterata
PRIMA della decisione della Commissione	Dopo 60 giorni dalla manifestazione della domanda	Dopo 60 giorni dalla manifestazione della domanda (NO se in CPR)	Dopo 60 giorni dalla manifestazione della domanda
DOPO decreto accoglimento Commissione T.	✔ Sì, anche prima del rilascio del nuovo permesso	✔ Sì, anche prima del rilascio del nuovo permesso	✔ Sì, anche prima del rilascio del nuovo permesso
DOPO decreto di rigetto Commissione T.	✔ Sì, se è stato proposto ricorso entro 30 giorni (sospensiva automatica)	⚠ Sì, solo se: ricorso + istanza sospensiva + sospensiva accolta	⚠ Sì, solo se: ricorso + istanza sospensiva + sospensiva accolta
DOPO la decisione negativa della Commissione SENZA ricorso o con rigetto definitivo	✘	✘	✘
DOPO la decisione del Tribunale (sentenza accoglimento)	✔ Sì, in forza del permesso per richiesta asilo, poi con nuovo permesso	✔ Sì, in forza del permesso per richiesta asilo, poi con nuovo permesso	✔ Sì, in forza del permesso per richiesta asilo, poi con nuovo permesso
DOPO decisione del Tribunale (sentenza rigetto) con sospensiva Tribunale	⚠ Sì, solo se la sospensiva è accolta dal Tribunale (non è automatica)	⚠ Sì, solo se la sospensiva è accolta dal Tribunale (non è automatica)	⚠ Sì, solo se la sospensiva è accolta dal Tribunale (non è automatica)
AL RILASCIO del permesso di soggiorno	Sì, (tranne in caso di permesso di soggiorno per cure mediche)	Sì, (tranne in caso di permesso di soggiorno per cure mediche)	Sì, (tranne in caso di permesso di soggiorno per cure mediche)

Se il permesso di soggiorno per richiesta asilo è in fase di rinnovo: secondo quanto previsto dall'art.5 c.9-bis d.lgs. 286/1998, in attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al c. 9, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di

lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno.

L'attività di lavoro di cui al primo periodo può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge..

Il lavoratore straniero dovrà presentare richiesta di rinnovo del permesso alla Questura competente, copia del vecchio permesso di soggiorno e l'attestato di residenza/dimora abituale.

8. DETENUTO IN MISURA ALTERNATIVA: ACCESSO AL LAVORO

Cosa sono le misure alternative?

Le misure alternative sono strumenti previsti dall'ordinamento italiano per consentire ai condannati di espiare una pena (o parte di essa) al di fuori del carcere, in modalità controllata, favorendo così il reinserimento sociale. **Tra le principali misure alternative figurano l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà.**

Come possono accedere al lavoro all'esterno i detenuti stranieri?

Nel caso degli stranieri in regime detentivo privi di permesso di soggiorno sono intervenute due circolari:

- Circolare 15 marzo 1993, n. 27/93 del Ministero del lavoro;

- Circolare del 2 dicembre 2000 n.300.C2000/706/P/12.229.39/1 Div. del Dipartimento della pubblica sicurezza, direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale.

A tal fine le due circolari specificano due importanti principi:

1. ai fini del soggiorno dei cittadini stranieri detenuti ammessi alle misure alternative previsti da legge, **l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che autorizza tali forme trattamentali, costituisce ex se un'autorizzazione a permanere nel territorio nazionale;**
2. gli stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno, che sono tassativamente obbligati a svolgere attività lavorativa in alternativa alla pena detentiva in forza di un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, **possono essere avviati al lavoro;**

Quale documento è possibile richiedere per verificare l'autorizzazione all'attività lavorativa all'esterno della struttura carceraria del detenuto straniero?

Per l'avviamento al lavoro dovrà essere presentata **l'ordinanza del giudice che dispone l'affidamento o la semilibertà.** Tale documento costituisce **titolo per l'avviamento al lavoro e l'iscrizione al collocamento solo per il periodo di durata della misura alternativa alla detenzione indicata nello stesso provvedimento.**

L'iscrizione al collocamento dello straniero in esecuzione penale esterna priva di permesso di soggiorno potrà durare solo per il tempo stabilito per l'esecuzione della pena, a meno che non venga emesso un nuovo provvedimento che disponga l'esecuzione di una nuova pena.


In caso di dubbio in merito all'attività lavorativa quali altri documenti è possibile richiedere?

In alternativa all'ordinanza del Giudice che dispone la misura alternativa è sempre possibile attestare la condizione di detenzione mediante l'apposito **certificato di detenzione da parte dell'amministrazione penitenziaria.**






PERMESSI DI SOGGIORNO E DOCUMENTAZIONE NECESSARI PER L'ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO



Note operative:

- Per l'inserimento nel mercato del lavoro legale il cittadino straniero deve essere titolare di un permesso di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa e di:
 - o Codice fiscale;
 - o Documento di identità (passaporto o titolo equipollente, ricevuta attestante la richiesta di protezione internazionale o relativo permesso di soggiorno, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità);
 - o Attestazione della residenza/dichiarazione di dimora abituale o domicilio.
- Nel caso di permesso di soggiorno in fase di rinnovo, la richiesta deve essere presentata entro la scadenza del titolo e non oltre il termine massimo di 60 giorni da tale data, come previsto dalle norme vigenti. Nei casi eccezionali in cui sia superato il termine è necessaria l'autorizzazione del Questore (cfr. approfondimento nelle Linee guida).
- Quando il titolo di soggiorno prevede una limitazione al settore di impiego tale informazione tecnica relativa allo status del lavoratore deve essere tenuta in considerazione dal datore di lavoro (ad esempio permesso di soggiorno di soggiorno Blue card, permesso di soggiorno per studio, permesso di soggiorno per lavoro stagionale ...).



Motivo del permesso di soggiorno (pds) ⁴²	Consente il lavoro?	Note sulle limitazioni	Documentazione richiesta in attesa del primo rilascio del pds	Documentazione richiesta in fase di rinnovo o conversione del pds
Affidamento (art.2, comma 2, legge 184/83, art.29, comma 2, e art.34, comma 1, T.U.I.)	 (limitazioni)	nel rispetto della normativa sull'avviamento al lavoro dei minori	sentenza di affidamento + ricevuta di assicurata postale/cedolino	pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza) o cedolino Questura







⁴² PDS da leggersi come Permesso di Soggiorno o titolo di Soggiorno.

Motivo del permesso di soggiorno (pds)	Consente il lavoro?	Note sulle limitazioni	Documentazione richiesta in attesa del primo rilascio del pds	Documentazione richiesta in fase di rinnovo o conversione del pds
Assistenza minore (art.31, T.U.I.)	 (limitazioni)	previa autorizzazione del Tribunale per i Minorenni	autorizzazione del Tribunale per i minorenni + cedolino questura	-in fase di rinnovo: richiesta autorizzazione al Tribunale per i Minorenni; - pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza) o cedolino Questura
Attesa cittadinanza (art.11, comma 1, lettera c), DPR n.394/99)	 (limitazioni)	previa richiesta di conversione in motivo di lavoro/famiglia		pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza) della domanda di conversione in pds per motivo di lavoro/famiglia
Attesa occupazione (art.22, comma 11, T.U.I.)		-	visto di ingresso per lavoro subordinato + dichiarazione di presa d'atto della Prefettura + ricevuta di assicurata postale	pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza) o cedolino Questura
Attività sportiva (art.27, comma 1, lett. p), T.U.I.)	 (limitazioni)	solo settore di impiego del nulla-osta o previa richiesta di conversione in motivo di lavoro/famiglia	visto d'ingresso + nulla osta/contratto di soggiorno + ricevuta di assicurata postale	pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza) di richiesta conversione in pds per motivo di lavoro/famiglia

Motivo del permesso di soggiorno (pds)	Consente il lavoro?	Note sulle limitazioni	Documentazione richiesta in attesa del primo rilascio del pds	Documentazione richiesta in fase di rinnovo o conversione del pds
Carta Blu (art. 27-quater, T.U.I.)	 (limitazioni)	prima dei 12 mesi di “occupazione legale” solo per attività conformi al nulla-osta + eventuale autorizzazione ITL nel caso di nuovo datore di lavoro; solo dopo 12 mesi di occupazione legale senza limitazioni	visto di ingresso per carta blu + nulla osta/contratto di soggiorno + ricevuta di assicurata postale	pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza) o cedolino Questura
Carta di soggiorno a tempo indeterminato (art.9, T.U.I.)		-	pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale/cedolino (con data entro 60 giorni dalla scadenza)	pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale o cedolino Questura
Carta di soggiorno familiare cittadino UE (artt.10 e 20, d.lgs. 30/2007)	 (limitazioni)	rispetto dei termini e delle condizioni previste nella nota del M.L.P.S. e dell'I.N.L. del 7 maggio 2018 prot. 4079 ⁴³	visto di ingresso per famiglia o dichiarazione di presenza/timbro di ingresso sul passaporto + dichiarazione del richiedente di aver presentato istanza di rilascio di pds per motivi familiari + ricevuta di assicurata postale o cedolino Questura	pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza) o cedolino Questura

⁴³ Come previsto dalla nota M.L.P.S. e dell'I.N.L. del 7 maggio 2018 prot. 4079 e alla luce delle recenti modifiche all'art.5, c. 9-bis, D.lgs. 286/1998: nel caso di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari è possibile svolgere l'attività lavorativa a condizione che *“- la domanda di rilascio sia stata presentata entro 8 giorni dall'ingresso sul territorio italiano, all'atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l'immigrazione (art. 35 DPR 394/1999)”*; nel caso di rinnovo del permesso di soggiorno, il cittadino straniero deve essere in possesso del permesso di soggiorno in originale e della ricevuta rilasciata dal competente ufficio attestante la presentazione della domanda non oltre i 60 giorni dalla scadenza del titolo.






Motivo del permesso di soggiorno (pds)	Consente il lavoro?	Note sulle limitazioni	Documentazione richiesta in attesa del primo rilascio del pds	Documentazione richiesta in fase di rinnovo o conversione del pds
Casi speciali (artt.18, 18-bis, T.U.I.)		-	ricevuta della richiesta pds (cedolino cartaceo con indicata motivazione)	pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza) o cedolino Questura
Casi speciali (art.18-ter, T.U.I.)		-	ricevuta della richiesta pds (cedolino cartaceo con indicata motivazione)	pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza) o cedolino Questura
Cure mediche (art.36, comma 3, T.U.I.)		-	visto d'ingresso + ricevuta di assicurata postale o cedolino Questura nel "rispetto degli adempimenti di legge"	pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza) o cedolino Questura
Cure mediche (art.19 comma 2, lett. d-bis), T.U.I.)	 (limitazioni)	solo se rilasciato prima del 10.03.2023		pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza) o cedolino Questura
Cure mediche/gravidanza (art.19, comma 2, lett. d), T.U.I.)	 (limitazioni)	previa richiesta di conversione in motivi familiari		pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza) o cedolino Questura
Giustizia (art.11, comma 1, lett. c), D.P.R. n.394/99)		-		

Motivo del permesso di soggiorno (pds)	Consente il lavoro?	Note sulle limitazioni	Documentazione richiesta in attesa del primo rilascio del pds	Documentazione richiesta in fase di rinnovo o conversione del pds
ICT – Trasferimento intra-societario (art.27- <i>quinquies</i> e art.27- <i>sexies</i> , T.U.I.)	 (limitazioni)	solo attività prevista dal trasferimento societario	visto d'ingresso + nulla osta/contratto di soggiorno + ricevuta di assicurata postale	
Integrazione minori (art.11, comma 1, lett. c- <i>sexies</i>), D.P.R. n.394/99)		-	pds per minore età + ricevuta di richiesta di conversione (entro 60 giorni dalla scadenza) + richiesta prosieguo amministrativo al Tribunale Minorenni	pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza) o cedolino Questura
Lavoro artistico (art.27, comma 1, lett. m), T.U.I.)	 (limitazioni)	solo settore di impiego del nulla-osta o previa richiesta di conversione in motivo di lavoro/famiglia	visto d'ingresso + nulla osta/contratto di soggiorno + ricevuta di assicurata postale	pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza) di richiesta conversione in pds per motivo di lavoro/famiglia
Lavoro autonomo/Investitori (art.26, T.U.I.)		-	Visto d'ingresso + ricevuta di assicurata postale o cedolino Questura nel "rispetto degli adempimenti di legge"	pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza) o cedolino Questura
Lavoro subordinato (art.22, T.U.I.)		-	nulla-osta al lavoro subordinato + visto d'ingresso + contratto di soggiorno ⁴⁴ (o presa d'atto della Prefettura di indisponibilità sopravvenuta del datore di lavoro) + ricevuta di assicurata postale	pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza) o cedolino Questura





⁴⁴ In questo caso è consigliato richiedere anche la documentazione che certifica l'effettiva instaurazione del primo rapporto di lavoro subordinato con il datore che ha ottenuto il nulla osta (es. prova versamenti contributivi, buste paga...).




Motivo del permesso di soggiorno (pds)	Consente il lavoro?	Note sulle limitazioni	Documentazione richiesta in attesa del primo rilascio del pds	Documentazione richiesta in fase di rinnovo o conversione del pds
Lavoro subordinato domestico, extra quote (art.2, comma 2, d.l. 145/2024 e art.5, d.l. 146/2025)	 (limitazioni)	solo settore domestico nei primi 12 mesi di occupazione + autorizzazione ITL (nel caso di nuovo datore di lavoro)	nulla-osta + visto per lavoro subordinato + contratto di soggiorno (+ autorizzazione ITL se nuovo datore di lavoro) ricevuta di assicurata postale	pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale + nulla-osta alla conversione quando richiesto
Lavoro subordinato stagionale (art.24, comma 10, T.U.I.)		solo settore stagionale in fase di primo rilascio o rinnovo, nuova opportunità di lavoro intermediata solo da piattaforma SIISL (non oltre i 60 gg dal termine del precedente contratto)	nulla osta + visto di ingresso per lavoro stagionale + contratto di soggiorno ⁴⁵ + ricevuta di assicurata postale	pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza) di richiesta rinnovo o conversione (previo nulla-osta) in pds per motivo di lavoro
Minore età (art.14, comma 1, lettera c-bis), D.P.R. n.394/99)	 (limitazioni)	nel rispetto della normativa sull'avviamento al lavoro dei minori	cedolino Questura	pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza) + richiesta parere al M.L.P.S. o autorizzazione al prosieguo amministrativo del Tribunale per i Minorenni
Motivi familiari (art.30, comma 2, T.U.I.)		rispetto dei termini e delle condizioni previste nella nota del M.L.P.S. e dell'I.N.L. del 7 maggio 2018 prot. 4079 (cfr. nota n.2)	visto di ingresso per famiglia o dichiarazione di presenza/timbro di ingresso sul passaporto + dichiarazione del richiedente di aver presentato istanza di rilascio di pds per motivi familiari + ricevuta di assicurata	pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza) o cedolino Questura

⁴⁵ Vedi nota n. 43

			postale o cedolino Questura	
Motivo del permesso di soggiorno (pds)	Consente il lavoro?	Note sulle limitazioni	Documentazione richiesta in attesa del primo rilascio del pds	Documentazione richiesta in fase di rinnovo o conversione del pds
Motivi religiosi (art.5, comma 2 e art.6, comma 1-bis, T.U.I.)	 (limitazioni)	previa richiesta di conversione in motivi di lavoro/famiglia		Se richiesta conversione: pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza) o cedolino Questura
Permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (artt.9, T.U.I.)		-	pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza) ⁴⁶	pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale di richiesta aggiornamento o cedolino Questura
Permesso UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro stato membro (9-bis, T.U.I.)	 (limitazioni)	In caso di richiesta PDS nazionale per lavoro: attività lavorativa solo previo nulla osta SUI alla conversione del PDS	-	Solo conversione in altro pds nazionale: pds in corso di validità rilasciato da altro Stato + ricevuta di assicurata postale (+ nulla osta SUI in caso di conversione per motivi lavoro)
Permesso per cittadini del Regno Unito e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004)		-	Attestazione iscrizione anagrafica del comune + ricevuta di assicurata postale	pds in corso di validità o scaduto + ricevuta richiesta rinnovo o cedolino Questura





⁴⁶ **Verificare che il permesso di soggiorno non sia tra quelli esclusi dall'art. 9 c. 3 T.U.I.**, tra questi: permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione professionale; protezione temporanea, per cure mediche, titolari o richiedenti dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, protezione speciale, protezione internazionale e dichiarazione di presenza.

Motivo del permesso di soggiorno (pds)	Consente il lavoro?	Note sulle limitazioni	Documentazione richiesta in attesa del primo rilascio del pds	Documentazione richiesta in fase di rinnovo o conversione del pds
Residenza Elettiva (D.M. 11 maggio 2011)	 (limitazioni)	previa richiesta di conversione in permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo		pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza) + dichiarazione del richiedente di aver presentato istanza di rilascio di pds per soggiornanti di lungo periodo UE
Residenza Elettiva (art.11, comma 1, lett. c- <i>quater</i>), D.P.R. n.394/99 e succ. mod)		-	pds (che consente di lavorare) in corso di validità o scaduto (data entro 60 giorni dalla scadenza) + ricevuta di richiesta conversione in residenza elettiva + copia documentazione relativa all'indennità percepita o autocertificazione	pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza) + copia documentazione relativa all'indennità percepita o autocertificazione
Ricerca lavoro / imprenditorialità studenti e ricercatori (art.39- <i>bis</i> 1, T.U.I)	 (limitazioni)	occupazione coerente con il percorso formativo completato	pds per motivi di studio in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza) + titolo di studio accademico o autocertificazione di avvenuto conseguimento	pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza)



Motivo del permesso di soggiorno (pds)	Consente il lavoro?	Note sulle limitazioni	Documentazione richiesta in attesa del primo rilascio del pds	Documentazione richiesta in fase di rinnovo o conversione del pds
Ricerca scientifica (art.27-ter, comma 9-bis, T.U.I.)	 (limitazioni)	solo attività indicata nella convenzione di accoglienza	visto d'ingresso + nulla osta/contratto di soggiorno + ricevuta di assicurata postale	idonea documentazione di conferma del completamento dell'attività di ricerca svolta + pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza)
Studio/formazione (artt.32, comma 1, 39, 39-bis e 27, comma, 1 lett. f), T.U.I.)	 (limitazioni)	massimo 20 ore settimanali di attività lavorativa e 1040 ore annuali	Visto d'ingresso + ricevuta di assicurata postale o cedolino Questura nel "rispetto degli adempimenti di legge"	pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza) NB: se presente nulla-osta alla conversione della Prefettura è consentito il tempo pieno
Tirocinio extracurricolare (art.27, comma 1, lett. f), T.U.I. e art.40, comma 9, lett. a), D.P.R. n.394/99 e succ. mod.)	 (limitazioni)	massimo 20 ore settimanali di attività lavorativa e 1040 ore annuali compatibilmente con l'espletamento del tirocinio	Visto d'ingresso + ricevuta di assicurata postale o cedolino Questura nel "rispetto degli adempimenti di legge"	pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza) di richiesta conversione in lavoro + attestazione di completamento positivo del tirocinio NB: se presente nulla-osta

				alla conversione della Prefettura è consentito il tempo pieno
Motivo del permesso di soggiorno (pds)	Consente il lavoro?	Note sulle limitazioni	Documentazione richiesta in attesa del primo rilascio del pds	Documentazione richiesta in fase di rinnovo o conversione del pds
Turismo / Visto breve durata				
Vacanze-lavoro (art.27, comma 1, lett. r), T.U.I.)	 (limitazioni)	solo fino a 6 mesi di attività, massimo 3 mesi con lo stesso datore salvo diverse disposizioni previste dagli accordi bilaterali	Visto d'ingresso + ricevuta di assicurata postale o cedolino Questura nel "rispetto degli adempimenti di legge"	
Volontariato (art.27-bis, T.U.I.)				

PERMESSI DI SOGGIORNO LEGATI ALLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E ALTRE FORME DI PROTEZIONE

Motivo del permesso di soggiorno (pds)	Consente il lavoro?	Note sulle limitazioni	Documentazione richiesta in attesa del primo rilascio del pds	Documentazione richiesta in fase di rinnovo o conversione del pds
Apolidia (<i>Conven. di New York del 28 settembre 1954</i>)		-	ricoscimento status di apolide + assicurata postale o cedolino Questura	pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza)
Asilo (art.23, comma 1, d.lgs. n.251/2007)		-	pds richiesta asilo + decreto di riconoscimento della prot. internazionale o autocertificazione dello <i>status</i> + ricevuta di richiesta del pds asilo	pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza) o cedolino Questura
Atti di particolare valore civile (art.42- <i>bis</i> , T.U.I.)		-	se titolare di altro pds da valutare caso per caso	pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza) o cedolino Questura
Calamità (art.20- <i>bis</i> , T.U.I.)		-	se titolare di altro pds da valutare caso per caso	pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza) o cedolino Questura

Motivo del permesso di soggiorno (pds)	Consente il lavoro?	Note sulle limitazioni	Documentazione richiesta in attesa del primo rilascio del pds	Documentazione richiesta in fase di rinnovo o conversione del pds
Dublino (Regolamento UE n.604/2013)	 (limitazioni)	decorsi 60 giorni dalla richiesta di riconoscimento della protezione internazionale	attestato nominativo di richiesta di riconoscimento della prot. internazionale o modello C3	pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza) o cedolino Questura
Protezione speciale (art.19, T.U.I.)	 (limitazioni)	decorsi 60 giorni dalla richiesta di protezione speciale	cedolino Questura con indicata motivazione	pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza) o cedolino Questura
Protezione speciale (art.32, comma 3, d.lgs. n.25/08)		-	attestato nominativo/permesso di soggiorno per richiesta asilo + provvedimento di riconoscimento della prot. speciale o autocertificazione + ricevuta di richiesta pds o cedolino Questura	pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza) o cedolino Questura
Protezione sussidiaria (art.23, comma 2, d.lgs. n.251/2007)		-	pds richiesta asilo + decreto di riconoscimento della prot. internazionale o autocertificazione dello <i>status</i> + ricevuta di richiesta del pds	pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza) o cedolino Questura

Motivo del permesso di soggiorno (pds)	Consente il lavoro?	Note sulle limitazioni	Documentazione richiesta in attesa del primo rilascio del pds	Documentazione richiesta in fase di rinnovo o conversione del pds
Protezione temporanea (d.lgs. del 7 aprile 2003, n.85)		-	cedolino cartaceo della Questura con indicata motivazione	pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza) o cedolino Questura
Richiesta asilo/attestazione richiesta protezione internazionale	 (limitazioni)	decorsi 60 giorni dalla richiesta di riconoscimento della protezione internazionale	attestato nominativo della richiesta di riconoscimento della prot. internazionale o modello C3 NB: verifica della sospensiva in caso di procedura accelerata	pds in corso di validità o scaduto + ricevuta di assicurata postale (data entro 60 giorni dalla scadenza) o cedolino Questura

Nel caso di permesso di soggiorno **in fase di duplicato (furto o smarrimento)**, il lavoratore straniero dovrà produrre:

- denuncia in originale della dichiarazione di smarrimento o furto effettuata presso le competenti Autorità di P.S.;
- fotocopia del vecchio permesso di soggiorno con motivazione che consente di lavorare;
- ricevuta originale di richiesta del duplicato del permesso di soggiorno comprovata tramite:
 - ricevuta dell'assicurata postale;
 - ricevuta/cedolino cartaceo rilasciato dalla Questura;
 - appuntamento rilasciato dalla Questura previa registrazione sulla piattaforma digitale [PrenotaFacile](#) o appuntamento rilasciato via pec dall'Ufficio Immigrazione.

Pubblicazione realizzata nell'ambito del Progetto FAMI Release Plus - Rete Legale Anti Sfruttamento
PROG-1059 - CUP: F49E24000030007

Progettazione: Veneto Lavoro, Servizio Specialistico Stranieri - Ambito di Treviso

Redazione a cura di Marco Ferrero e Giulio Farronato, avvocati consulenti del progetto FAMI Release Plus,
con la collaborazione di Emilia Pauletti e Jessica Guarnieri, funzionarie di Veneto Lavoro.

